



Parte seconda - N. 299

Anno 52

31 dicembre 2021

N. 383

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2021, N. 2255

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. Approvazione Bando e Norme tecniche della Misura 08, Tipo Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, annualità 2021/2022 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2021, N. 2256

Regolamento generale Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale 72

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA ORIENTALE

REGOLAMENTO

DEL PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL'ABBADESSA

Ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000"

Sommarario

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	7
CAPO I – COMPITI DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL PARCO	7
Art. 1 - Contenuti, efficacia, validità	7
Art. 2 - Regolamenti specifici di settore	7
TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO.....	8
CAPO I – CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'AREA PROTETTA	8
Art. 3 - Parere di conformità	8
Art. 4 - Nulla osta	8
Art. 5 - Autorizzazione.....	8
CAPO II – PROCEDURE RELATIVE AL SITO NATURA 2000 IT4050001 “GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA”	9
Art. 6 - Valutazione d'incidenza.....	9
TITOLO 3 - TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E SEMINATURALE	10
CAPO I – TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO	10
Art. 7 - Generalità	10
Art. 8 - Sito IT4050001 “Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa”	10
Art. 9 - Tutela degli habitat di interesse comunitario.....	11
Art. 10 - Tutela delle specie animali e vegetali di interesse conservazionistico	11
Art. 11 - Presenza e cartografia di habitat.....	12
CAPO II – TUTELA FAUNA.....	13
Art. 12 - Tutela della fauna selvatica - Norme generali.....	13
Art. 13 - Ulteriori divieti a tutela della fauna.....	13
Art. 14 - Prevenzione all'introduzione di specie animali esotiche invasive e contrasto alla loro diffusione o presenza	14
Art. 15 - Criteri per il ripopolamento e la reintroduzione di specie animali autoctone e per l'immissione di specie non autoctone	14
Art. 16 - Ricerca e monitoraggio sul patrimonio naturale.....	14
Art. 17 - Osservazione di flora e fauna e realizzazione di riprese video-fotografiche.....	15
CAPO III – GESTIONE DELLA FAUNA E ATTIVITA' CONNESSE	15
Art. 18 - Attività venatoria, cinegetica e di ripopolamento faunistico	15
Art. 19 - Attività di controllo della fauna omeoterma	17
Art. 20 - Munizioni per l'attività venatoria e il controllo faunistico	18
Art. 21 - Norme relative alla fauna alloctona	18
Art. 22 - Gestione della fauna ittica e dell'attività di pesca.....	18

Art. 23 - Cani e altri animali d'affezione.....	19
CAPO IV - TUTELA DI FLORA E VEGETAZIONE	19
Art. 24 - Ambito di applicazione, generalità	19
Art. 25 - Tutela della flora.....	19
Art. 26 - Flora particolarmente protetta	20
Art. 27 - Raccolta di vegetali per la ricerca scientifica, la divulgazione scientifica e per attività vivaistica o officinale	21
Art. 28 - Elementi vegetali di particolare pregio.....	21
Art. 29 - Alberi cavitati, vecchi o destinati all'invecchiamento	22
Art. 30 - Piante ornamentali e sistemazione del verde	22
Art. 31 - Comunicazione dei tagli della vegetazione nell'ambito della pertinenza stradale..	22
CAPO V – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO.....	23
Art. 32 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei	23
Art. 33 - Limiti alla raccolta dei funghi epigei	23
Art. 34 - Modalità di raccolta dei funghi epigei.....	23
Art. 35 - Agevolazioni alla raccolta dei funghi epigei per i proprietari e conduttori di fondi situati all'interno della zona C	24
Art. 36 - Raccolta riservata di funghi epigei in area contigua.....	24
Art. 37 - Raccolta dei tartufi	24
Art. 38 - Specie di tartufi di cui è ammessa la raccolta, periodi e limiti della stessa	25
Art. 39 - Modalità e periodi di raccolta dei tartufi	25
Art. 40 - Agevolazioni alla raccolta dei tartufi per i proprietari e conduttori di fondi situati all'interno della zona C.....	25
Art. 41 - Raccolta dei tartufi riservata in area contigua.....	26
Art. 42 - Tartufaie coltivate.....	26
Art. 43 - Raccolta di frutti e altri prodotti del sottobosco ad uso personale	26
Art. 44 - Sospensione dell'attività di raccolta.....	26
Art. 45 - Aree osservatorio	27
CAPO VI – TUTELA E GESTIONE DEI BOSCHI E DEGLI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE.....	27
Art. 46 - Riferimenti generali	27
Art. 47 - Tutela e gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate.....	27
Art. 48 - Norme di tutela per arbusteti e cespuglieti.....	29
Art. 49 - Carta della naturalità e della gestione degli ambiti forestali	29
CAPO VII – TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI – INDICAZIONI PER LE ATTIVITA' AGRICOLA E ZOOTECNICA	30
Art. 50 - Riferimenti generali	30
Art. 51 - Tutela degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio rurale.....	30
Art. 52 - Bacini a fini irrigui	31

Art. 53 -	Divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)	31
Art. 54 -	Chiusura dei fondi	31
Art. 55 -	Prescrizioni per lavorazioni agricole e colture protette	32
Art. 56 -	Utilizzo di fitofarmaci, diserbanti e altri prodotti di sintesi	32
Art. 57 -	Concimazioni e spandimenti.....	32
Art. 58 -	Divieto di bruciare stoppie e residui colturali.....	33
Art. 59 -	Messa a coltura di terreni saldi	33
Art. 60 -	Attività zootecniche	33
Art. 61 -	Attività di pascolo	33
CAPO VIII –	AMBIENTI ACQUATICI E RISORSA IDRICA.....	34
Art. 62 -	Tutela dei corpi idrici, specchi d'acqua e sorgenti.....	34
Art. 63 -	Prelievi idrici e tutela della risorsa	35
CAPO IX –	TUTELA DELLE GROTT E ATTIVITA' SPELEOLOGICA	35
Art. 64 -	Tutela delle cavità naturali e artificiali	35
Art. 65 -	Attività di ricerca speleologica	36
Art. 66 -	Interventi in ambiente carsico (aree esterne agli ingressi e aree ipogee).....	37
TITOLO 4 -	ACCESSO, FRUIZIONE, SENTIERISTICA.....	38
CAPO I –	ACCESSIBILITA' E CIRCOLAZIONE	38
Art. 67 -	Accessibilità pedonale.....	38
Art. 68 -	Accesso e fruizione con mountain bike o biciclette.....	38
Art. 69 -	Accessibilità e transito con mezzi motorizzati	38
Art. 70 -	Transito nella rete stradale	39
Art. 71 -	Sorvolo di velivoli	40
Art. 72 -	Convenzioni con proprietà private	41
CAPO II –	FRUIZIONE DEL TERRITORIO	41
Art. 73 -	Campeggio e bivacco.....	41
Art. 74 -	Uso del fuoco	41
Art. 75 -	Abbandono rifiuti, dispersioni, emissioni.....	42
Art. 76 -	Attività, eventi o manifestazioni sportive, ricreative e culturali.....	42
CAPO III –	RETE SENTIERISTICA.....	44
Art. 77 -	Riconoscibilità e classificazione dei sentieri	44
Art. 78 -	Cura e manutenzione dei sentieri	44
Art. 79 -	Disposizioni generali per l'utilizzo dei sentieri.....	45
TITOLO 5 -	ATTIVITÀ EDILIZIE, IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	46
CAPO I –	PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI.....	46
Art. 80 -	Principi generali.....	46
Art. 81 -	Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia	46
Art. 82 -	Area di pertinenza	46

Art. 83 - Interventi edilizi e su altri manufatti in relazione alla tutela di habitat e specie	46
CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E EDILIZIE.....	47
Art. 84 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente	47
Art. 85 - Indicazioni generali per gli interventi su edifici di interesse storico.....	48
Art. 86 - Interventi non soggetti a richiesta di nulla-osta.....	48
CAPO III – INTERVENTI E OPERE PERTINENZIALI, ELEMENTI DI ARREDO	49
Art. 87 - Manufatti pertinenziali a servizio di edifici esistenti – Generalità.....	49
Art. 88 - Gazebo	50
Art. 89 - Pergolati.....	50
Art. 90 - Tettoie per ricovero autovetture.....	51
Art. 91 - Strutture precarie di ricovero attrezzi	51
Art. 92 - Piscine	52
CAPO IV – RIPARI PER ANIMALI DETENUTI PER FINALITA' DI TEMPO LIBERO.....	53
Art. 93 - Manufatti per ricovero cavalli.....	53
Art. 94 - Manufatti per ricovero di animali da cortile.....	54
CAPO V – RECINZIONI	55
Art. 95 - Recinzione di aree di pertinenza di edifici ad uso abitativo	55
Art. 96 - Recinzione di fondi rustici.....	55
CAPO VI – STRUTTURE TEMPORANEE.....	56
Art. 97 - Piscine smontabili temporanee.....	56
Art. 98 - Altri manufatti temporanei.....	56
CAPO VII – IMPIANTI TECNOLOGICI, ATTIVITA' ESTRATTIVE	58
Art. 99 - Impianti eolici e idroelettrici	58
Art. 100 - Impianti per la produzione di energia solare	58
Art. 101 - Reti tecnologiche e di distribuzione dell'energia (elettrica e gas), acquedotti e fognature	58
Art. 102 - Discariche, impianti di trattamento.....	58
Art. 103 - Cave, attività estrattive	59
CAPO VIII – OPERE STRADALI	59
Art. 104 - Principi generali in relazione alla tutela di habitat e specie	59
Art. 105 - Manutenzione delle strade	59
TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI	61
CAPO I – SORVEGLIANZA, SANZIONI.....	61
Art. 106 - Sorveglianza territoriale.....	61
Art. 107 - Sanzioni	61
CAPO II – AGGIORNAMENTI, INTEGRAZIONI	63
Art. 108 - Aggiornamento degli allegati	63
Art. 109 - Recepimento delle normative sovraordinate.....	63

Art. 110 - Adeguamento definizioni e riferimenti normativi	63
ALLEGATI.....	65
ALLEGATO 1: Carta della classificazione dei sentieri.....	65
ALLEGATO 2: Elenco delle piante utilizzabili per gli interventi di sistemazione del verde.....	65

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – COMPITI DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL PARCO

Art. 1 - Contenuti, efficacia, validità

1. Ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale del 17 febbraio 2005 n. 6, il presente Regolamento generale (di seguito Regolamento) disciplina le attività consentite nel territorio del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (di seguito Parco) e nell'area contigua, nonché le modalità attuative per la loro esecuzione, in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano Territoriale del Parco (di seguito PTP).
2. Il Regolamento attua le disposizioni del PTP e ne assume i riferimenti di zonizzazione ed articolazione territoriale; in sede di applicazione, si fa riferimento alle zone e alle articolazioni del PTP.
3. Nei casi specificamente indicati, il Regolamento stabilisce le modalità di agevolazione e incentivazione di attività, iniziative e interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi all'interno del Parco e dell'area contigua.
4. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il presente Regolamento acquista efficacia nei confronti di ogni soggetto pubblico o privato. Gli Organi competenti, di cui al Capo I del Titolo 6, esercitano la sorveglianza territoriale per assicurare il rispetto del presente Regolamento nonché dei regolamenti specifici di settore; le violazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalla LR 6/2005, come recepite dal presente Regolamento, salvo restando in ogni caso le disposizioni in materia di danno ambientale in base alle norme vigenti.
5. Poiché, ai sensi di legge, il PTP prevale sugli strumenti di pianificazione comunali, nei limiti in cui fa applicazione del PTP il Regolamento stesso – per il suo ambito di validità – prevale sulle corrispondenti norme regolamentari comunali riferibili al medesimo oggetto.
6. In caso di eventuale contraddizione, le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del PTP prevalgono su quelle del Regolamento.
7. Il presente Regolamento si coordina inoltre con le normative relative a Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 8.

Art. 2 - Regolamenti specifici di settore

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della LR 6/2005, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente di gestione) può procedere alla formazione di regolamenti specifici di settore riguardanti oggetti di particolare interesse, da sottoporre a regolamentazione dettagliata; in tal caso detti regolamenti, per le materie di cui trattasi, assumono la forma e il valore di regolamenti integrativi del presente Regolamento.
2. I regolamenti specifici di settore di cui al precedente comma 1, sono approvati con le stesse modalità previste per il Regolamento generale.
3. I regolamenti di settore già emanati dall'Ente di gestione all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se non in contrasto con questo, assumono la forma e il valore di regolamenti specifici di settore ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della LR 6/2005. Lo stesso dicasi del Regolamento per l'attività venatoria nell'area contigua, se e in quanto vigente.

TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO

CAPO I – CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'AREA PROTETTA

Art. 3 - Parere di conformità

1. I Piani e i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi a interventi, impianti e opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree a esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento.
2. Il parere di conformità è richiesto, all'Ente di gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competano i piani, i regolamenti e i programmi di cui al comma precedente.
3. Ai sensi dell'art. 39 della LR 6/2005, l'Ente di gestione si pronuncia entro un termine massimo di 60 gg dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende rilasciato positivamente.
4. Il termine per il rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione.
5. Il parere di conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione degli strumenti di cui al comma 1.
6. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta.
7. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

Art. 4 - Nulla osta

1. I progetti relativi ad attività, impianti, interventi, opere, che ricadono all'interno del perimetro delle zone A, B, C del Parco e dell'area contigua (ex pre-parco), con esclusione delle aree ricadenti nelle zone D, e che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico, sono sottoposti, preventivamente alla loro realizzazione, a nulla osta dell'Ente di gestione che ne attesti la conformità alle disposizioni del PTP e del presente Regolamento.
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 dell'art. 6 bis delle Norme di Attuazione del PTP sono integrate e sostituite dal "*Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta*" approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1989 del 13/12/2017 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 10 gennaio 2018, reperibile nel sito web dell'Ente di gestione (<http://enteparchi.bo.it/>).

Art. 5 - Autorizzazione

1. Lo svolgimento di particolari attività quali la ricerca scientifica e il monitoraggio ambientale, l'accesso e la fruizione dell'area protetta e l'installazione di manufatti temporanei, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione, salvo quanto specificamente disposto dal PTP o dal presente Regolamento.

2. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione.
3. I termini possono essere interrotti per richiesta da parte dell'Ente di integrazioni della documentazione presentata.
4. L'autorizzazione rilasciata può eventualmente contenere prescrizioni e indicazioni relative all'oggetto dell'autorizzazione stessa.

CAPO II – PROCEDURE RELATIVE AL SITO NATURA 2000 IT4050001 “GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA”

Art. 6 - Valutazione d'incidenza

1. I piani, i progetti, gli interventi, le attività che possono incidere negativamente sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario del sito ZSC/ZPS IT4050001 “Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa” (di seguito sito), sono sottoposti a valutazione di incidenza, secondo la procedura e le linee guida previste dalla normativa regionale vigente.
2. Ai fini della valutazione d'incidenza, gli strumenti di gestione del sito (le Misure di Conservazione e il Piano di Gestione), nonché il Formulario, sono disponibili all'indirizzo web della Regione Emilia-Romagna (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4050001>) e su quello dell'Ente di gestione (<https://enteparchi.bo.it/>).

TITOLO 3 - TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E SEMINATURALE

CAPO I – TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

Art. 7 - Generalità

1. La finalità generale dell'Area protetta è quella di garantire e promuovere in forma unitaria e coordinata la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale e del patrimonio storico per scopi culturali, scientifici, didattici e sociali.

2. Per quanto riguarda il patrimonio naturale tale azione si realizza mediante tutela, risanamento, restauro e valorizzazione degli ecosistemi, dei siti e dei paesaggi, di specie e associazioni vegetali, di comunità biologiche e dei loro habitat, di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche, di habitat e di luoghi di sosta e di rifugio della fauna selvatica.

3. Come previsto dal PTP le specificità dell'area protetta comportano, tra le altre, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante il territorio, nonché il mantenimento dell'alto valore di biodiversità in esso presente.

4. Tale tutela viene perseguita in particolare attraverso la rigorosa protezione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui, in particolare, i seguenti:

- gli habitat degli affioramenti gessosi messiniani denominati Gessi Bolognesi, con i relativi sistemi carsici, fenomeni e manifestazioni carsiche, sia ipogee che epigee, ivi compresi habitat di rilevanza comunitaria di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE associati agli ambienti gessosi tra cui in particolare le grotte;
- le specie animali e vegetali e relativi habitat di vita associati ai suddetti affioramenti gessosi messiniani e le relative manifestazioni carsiche, sia ipogee che epigee;
- gli habitat delle formazioni calanchive, in particolare quelle denominate Calanchi dell'Abbadessa, così come tutte le specie animali e vegetali e relativi habitat di vita in essi presenti;
- le specie animali e vegetali di interesse comunitario, nazionale o regionale presenti nel territorio protetto;
- la conoscenza e la divulgazione degli ambienti sopra descritti;
- la tutela del paesaggio agrario e delle testimonianze storiche dell'insediamento umano e della biodiversità associata agli agroecosistemi;
- la riqualificazione della presenza antropica nel contesto dell'area protetta al fine dello svolgimento delle diverse attività, compresa la fruizione turistica.

Art. 8 - Sito IT4050001 "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa"

1. Parte del territorio del Parco è stata riconosciuta, in base alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, come sito Rete Natura 2000 con codice IT4050001 "Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa" ed è attualmente classificata sia come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) che come ZPS (Zona di Protezione Speciale). Tale sito contribuisce alla strategia europea di conservazione della biodiversità e appartiene alla rete ecologica dell'Unione Europea definita "Rete Natura 2000".

2. Ai sensi della normativa vigente l'Ente di gestione esercita anche la gestione del sito.

3. Per tale ambito, oltre che le NTA e quanto previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti Misure Specifiche di Conservazione, che integrano le Misure Generali di Conservazione valide per tutti i siti Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna, in ottemperanza di quanto previsto nel

DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.)".

4. Tutti gli interventi e attività consentite dal Regolamento del Parco sono subordinate alla verifica di compatibilità rispetto alle Misure di cui al comma precedente attraverso la procedura di Valutazione di incidenza di cui al precedente art. 6.

5. Il presente Regolamento quando possibile fa diretto riferimento ai concetti ed alle definizioni di cui alla Direttiva 92/43/CEE, Art. 1, e alla Direttiva 2009/147/CE, in particolare alle definizioni di habitat e specie di interesse comunitario, habitat e specie prioritari, habitat di specie, stato di conservazione di habitat e specie.

6. Su indicazioni dirette e indirette dell'Unione Europea le informazioni su habitat e specie di interesse comunitario vengono periodicamente aggiornate.

Art. 9 - Tutela degli habitat di interesse comunitario

1. Nell'ambito del sito sono presenti habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, elencati nel Formulario standard del sito (di seguito Formulario) e la cui estensione nota è riportata nella cartografia degli habitat vigente reperibile all'indirizzo <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/cartografia-interattiva> o nella documentazione tecnica riferita al sito elaborata dai soggetti competenti e in particolare dall'Ente.

2. L'Ente di gestione del sito è tenuto a garantire, per tutti gli habitat, uno stato di conservazione "soddisfacente" così come definito ai sensi della richiamata Direttiva.

3. È pertanto severamente vietata la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

Art. 10 - Tutela delle specie animali e vegetali di interesse conservazionistico

1. Nell'ambito del sito sono presenti numerose specie animali e vegetali di cui alla Direttiva 92/43/CEE Allegati II, IV e V, e specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, specie che vengono elencate nel Formulario, che riporta inoltre informazioni relative alla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione.

2. L'Ente di gestione è tenuto a garantire, per tutte le specie animali e vegetali elencate dal Formulario, uno stato di conservazione della specie "soddisfacente" e per questo deve assicurare il mantenimento e, se necessario, il ripristino delle loro popolazioni e del loro habitat di vita presenti nel sito; con "habitat di una specie" si intende l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; è pertanto vietata la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di vita delle specie animali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle e specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE. Sono inoltre oggetto di tutela le specie di interesse conservazionistico regionale di cui all'"Elenco delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico regionale da tutelare nei siti Natura 2000" vigente.

3. La tutela delle specie animali e delle relative popolazioni del sito viene esercitata in particolare con il divieto di:

- a) catturare o uccidere in modo deliberato qualsiasi individuo di tali specie selvatiche nell'ambiente naturale;

- b) disturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie di interesse comunitario.

4. La tutela delle specie vegetali e delle relative popolazioni del sito viene esercitata in particolare con il divieto di:

- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e comunque nel rispetto della normativa sul loro possesso.

5. Le attività di ricerca e monitoraggio sulle specie animali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e sui relativi habitat di vita sono soggette all'autorizzazione da parte dell'Ente di gestione, oltre a quanto di competenza di altri soggetti preposti.

Art. 11 - Presenza e cartografia di habitat

1. Fermo restando che la presenza di un habitat e di un habitat di specie necessita di verifiche sul campo e che le definizioni degli stessi fanno riferimento a concetti di tipo ecologico che presuppongono una complessa serie di dinamiche (evoluzioni, trasformazioni, comparsa/scomparsa per disparati fattori o eventi, ...), l'Ente di gestione utilizza, la cartografia tematica disponibile.

2. La cartografia di riferimento è costituita da:

- Carta degli habitat di interesse comunitario vigente, approvata dalla Regione Emilia-Romagna, che riporta l'estensione degli habitat di interesse comunitario (e altri habitat di interesse regionale);
- Carta degli habitat di specie di interesse comunitario elaborata dall'Ente di gestione e riferite in particolare a idoneità, distribuzione e presenza;
- Carta degli habitat o della distribuzione di specie animali o vegetali di interesse conservazionistico elaborate dall'Ente di gestione.

3. Considerata la natura degli habitat (sia in senso stretto che di habitat di specie) sottoposti a complesse dinamiche evolutive legate a fattori spontanei e antropici, tali strumenti richiedono da un lato una corretta e specialistica interpretazione per assicurarne una corretta gestione e dall'altro un processo revisionale e di verifica sul campo che tenga conto della comparsa, trasformazione e sostituzione degli habitat stessi.

4. L'utilizzo di questi strumenti - e i conseguenti effetti derivanti dall'applicazione regolamentare - presuppongono specifiche competenze in ambito ecologico riferite espressamente ad habitat e specie di cui al PTP o al Formulario, come pure un'adeguata "interpretazione" di quanto in esse riportato; a tal fine l'Ente di gestione svolge, quando ritenuto necessario, istruttorie e valutazioni avvalendosi anche di competenze esterne.

CAPO II – TUTELA FAUNA

Art. 12 - Tutela della fauna selvatica - Norme generali

1. La fauna selvatica del Parco (intendendo la fauna stanziale, svernante o in migrazione/spostamento) è soggetta a tutela ed è pertanto sottoposta a un generale regime di protezione.

2. La gestione della fauna selvatica, di competenza dell'Ente di gestione del sito, è finalizzata alla tutela degli equilibri ecologici e al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e degli habitat delle specie animali di interesse conservazionistico.

3. La tutela delle specie e popolazioni animali del Parco (compreso l'Area contigua) e del sito viene esercitata in particolare con il divieto di:

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

4. Sono sottoposti a un regime di particolare protezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 1:

- a) le specie di cui all'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- b) le specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15;
- c) le specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 6 della LR 15/2006;
- d) eventuali elenchi faunistici predisposti e approvati dall'Ente di gestione in cui venga dichiarata la particolare importanza per la conservazione.

Art. 13 - Ulteriori divieti a tutela della fauna

1. È vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente di gestione, di attività di ricerca, monitoraggio o didattiche, di attività di *birdgardening* amatoriale: in ogni caso questa attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente di gestione.

2. È vietata la realizzazione di colture a perdere o depositi che direttamente o indirettamente possano favorire la presenza del Cinghiale (*Sus scrofa*).

3. È vietato distribuire sostanze di cui risulta dichiarata la pericolosità per la fauna selvatica (ad es. esche rodenticide, ...) al di fuori dell'ambito domestico.

4. È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione nell'ambito di attività di ricerca, monitoraggio o attività divulgative.

5. È vietato liberare o immettere esemplari di fauna selvatica, anche se autoctona, in assenza di una specifica autorizzazione dell'Ente di gestione, fermo restando le competenze di altri Enti derivanti dalle normative vigenti; nel caso di rilascio di animali recuperati o riabilitati da Centri di recupero, gli stessi o l'Ente di gestione provvederanno a redigere apposito verbale di rilascio.

Art. 14 - Prevenzione all'introduzione di specie animali esotiche invasive e contrasto alla loro diffusione o presenza

1. È vietata la liberazione in natura di esemplari appartenenti a specie alloctone, in particolare di quelle che risultano invasive nei confronti delle comunità autoctone.

2. L'Ente di gestione organizza o partecipa alle iniziative di contenimento o eradicazione di specie esotiche invasive con modalità da valutare caso per caso, seguendo piani o programmi.

Art. 15 - Criteri per il ripopolamento e la reintroduzione di specie animali autoctone e per l'immissione di specie non autoctone

1. Fermo restando le competenze di altri Enti derivanti dalle normative vigenti e dalla pianificazione faunistica, il ripopolamento e la reintroduzione di specie autoctone è soggetta a specifica autorizzazione dell'Ente di gestione.

2. Lo stesso principio di cui al precedente comma 1 si utilizza per l'eventuale immissione di specie non autoctone: in ogni caso l'Ente di gestione si ispirerà al principio di precauzione ammettendolo solo nel caso in cui se ne dimostri l'importanza o la necessità, e richiederà l'autorizzazione al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone".

Art. 16 - Ricerca e monitoraggio sul patrimonio naturale

1. L'Ente di gestione promuove l'attività di ricerca e monitoraggio sul patrimonio naturale dell'Area protetta.

2. Tali attività devono svolgersi sulla base di un progetto o programma di ricerca (anche di scala territoriale più vasta dell'Area protetta) che, quando possibile, faccia riferimento tecnico a linee guida, piani di gestione o indicazioni tecniche vigenti predisposti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) o da altri istituti di ricerca, come università, associazioni o società scientifiche, sia nazionali che internazionali.

3. Ferme restando le competenze ed autorizzazioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, l'attività ricerca e monitoraggio su habitat, specie animali e vegetali selvatiche, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione. Tale provvedimento verrà assunto a partire da una richiesta circostanziata che illustri finalità e modalità della stessa.

4. Nel caso l'autorizzazione contenesse dati sensibili, l'Ente di gestione potrà dare prescrizioni relativamente alla loro divulgazione.

5. Sono comunque vietati tutti i mezzi di cattura o di raccolta non selettivi di specie animali e vegetali, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa, la riduzione della popolazione o di perturbarne gravemente la tranquillità nel caso delle specie animali.

Art. 17 - Osservazione di flora e fauna e realizzazione di riprese video-fotografiche

1. La conoscenza diretta e la fruizione del patrimonio naturalistico dell'Area protetta rappresenta un obiettivo strategico ed è pertanto promossa dall'Ente di gestione.

2. L'osservazione della flora e della fauna, così come la realizzazione di riprese video-fotografiche, è liberamente consentita presso i punti appositamente predisposti (altane, punti panoramici, ...) e lungo la sentieristica, le aree di sosta o le loro immediate vicinanze. Tali attività non devono in ogni caso determinare:

- a. il danneggiamento di habitat e specie;
- b. qualsivoglia trasformazione del territorio;
- c. il disturbo della fauna, ad esempio provocandone la fuga, e/o interferendo sul loro comportamento (alimentazione, abbeverata, riposo, ...).

Tale problematica deve essere valutata attentamente durante le attività di caccia fotografica, registrazioni o riprese, l'impiego di fototrappole, l'uso di droni o di altre attrezzature. Il mancato rispetto di tale disciplina può configurare il disturbo o la perturbazione.

3. Considerata la vulnerabilità di particolari specie e habitat, stazioni o biotopi, è vietato, in assenza di apposita autorizzazione dell'Ente di gestione a seguito di motivata richiesta, di:

- a) realizzare foto e riprese in contesti non contemplati dal comma precedente ed in particolare presso siti riproduttivi, *roost*, rifugi, tane, piste, rendez-vous, siti di alimentazione;
- b) collocare e utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni;
- c) predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), o farne utilizzo;
- d) utilizzare esche alimentari, richiami acustici, attrattivi;
- e) posizionare senza autorizzazione rifugi artificiali o altri manufatti.

4. In ogni caso, le informazioni derivanti da queste attività di rilevamento qualora autorizzate dovranno essere condivise con l'Ente di gestione e divulgate solo previa autorizzazione scritta dello stesso al fine di salvaguardare eventuali dati sensibili di presenza di specie vulnerabili.

5. È comunque consentito ai proprietari di terreni o immobili l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza o di controllo delle colture o degli allevamenti o degli immobili, fermo restando l'obbligo di segnalare la presenza con idonea tabellazione che avvisi della presenza di sistemi di ripresa automatici.

6. L'Ente di gestione provvederà al sequestro amministrativo di attrezzature (video-fotografiche, rifugi, ecc.) posizionate nel Parco senza la propria autorizzazione.

CAPO III – GESTIONE DELLA FAUNA E ATTIVITA' CONNESSE**Art. 18 - Attività venatoria, cinegetica e di ripopolamento faunistico**

1. La gestione della fauna selvatica, di competenza dell'Ente di gestione, è finalizzata alla tutela degli equilibri ecologici e al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie animali.

2. L'attività venatoria è vietata all'interno del Parco ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Nelle aree contigue del Parco l'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 della LR 6/2005 può essere disciplinato attraverso uno specifico Regolamento di settore.

4. Sono in ogni caso vietati:

a) l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 2009/147/CE;

b) la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3^a domenica di settembre;

c) l'abbattimento di esemplari appartenenti a specie tutelate dalle Misure Generali di Conservazione dell'Emilia-Romagna;

d) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);

e) la caccia all'allodola (*Alauda arvensis*) in qualunque forma;

f) l'attività di caccia con i rapaci, compreso anche l'addestramento;

g) il rilascio di esemplari di animali di qualunque specie, al di fuori di programmi di immissione, preventivamente valutati e successivamente approvati dall'Ente di gestione, fatto salvo quanto previsto dal D.M. del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"; sono pertanto vietati i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

h) l'allevamento e l'introduzione in libertà di Anseriformi in tutte le zone umide, anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate nel 2006 in merito all'influenza aviaria, ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici;

i) gli allevamenti di fauna selvatica nel territorio dell'Area protetta con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica *ex situ* ovvero di Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) autorizzato;

j) la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 metri dai siti di nidificazione di rapaci di interesse comunitario;

k) la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento delle zone esistenti;

l) il rilascio di animali (es. quaglie, ...) al fine di addestramento cani;

m) l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. 157/1992, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi della normativa vigente in materia;

n) fare vagare i cani al di fuori di sentieri e aree appositamente attrezzate e segnalate, in assenza di specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione, ad eccezione dell'utilizzo di unità cinofile nel corso di attività di vigilanza e soccorso da parte dei soggetti preposti o di cani da guardiania nel caso di attività di pastorizia;

o) il recupero, all'interno dell'area protetta, di animali feriti o abbattuti in operazioni di caccia o controllo effettuate nelle zone esterne all'Area protetta stessa, fermo restando la possibilità per l'Ente di gestione di procedere, se necessario, all'eventuale eutanasia;

p) il disturbo alla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella di interesse comunitario;

q) la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria.

5. All'Ente di gestione compete l'approvazione di progetti, programmi e interventi di reintroduzione o ripopolamento di specie selvatiche, in particolare di interesse comunitario, comprese le operazioni di liberazione/reintroduzione di esemplari recuperati provenienti o meno da CRAS autorizzati; è pertanto vietato procedere in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente di gestione.

Art. 19 - Attività di controllo della fauna omeoterma

1. Il controllo della fauna selvatica, di competenza dell'Ente di gestione, è finalizzato alla ricomposizione degli equilibri ecologici e al contenimento dei danni alle aziende agricole e ad altre attività antropiche, fermo restando l'obiettivo prioritario di mantenere habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. L'attività di controllo viene esercitata attraverso "Piani di controllo" che sono sottoposti a valutazione di incidenza e che devono essere valutati positivamente dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

3. Tali piani si baseranno sui cosiddetti "metodi ecologici" previsti all'art. 19 della L. 157/1992 e, qualora se ne verificasse l'inefficacia, si passerà, pur nel rispetto della normativa sul benessere animale, anche all'abbattimento.

4. Sono in ogni caso vietati:

a) l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

b) il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie;

c) il controllo demografico delle popolazioni di corvidi in qualunque forma nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

d) il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane;

e) il controllo di predatori (volpe, tasso, ...) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e comunque con metodi e tecniche selettive; tali attività dovranno essere precedute dall'applicazione dei metodi ecologici di cui all'art. 19 della L. 157/1992;

f) le attività di controllo se non con metodi selettivi; in particolare, nel caso di ungulati è obbligatorio operare mediante prelievo selettivo (chiusino, caccia di selezione, girata appositamente regolamentata) per ridurre l'impatto su habitat e specie.

Art. 20 - Munizioni per l'attività venatoria e il controllo faunistico

1. È vietato l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali e artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne.
2. Tale divieto si applica inoltre a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ...) e alle operazioni di controllo faunistico.
3. È obbligatorio utilizzare munizioni atossiche (prive di piombo) nell'attuazione dei Piani di controllo.

Art. 21 - Norme relative alla fauna alloctona

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'introduzione di specie alloctone (art. 11 LR 6/2005). Il proprietario di esemplari appartenenti alla fauna alloctona, anche regolarmente denunciati, è tenuto ad impedire fughe accidentali e a denunciarne tempestivamente, e in ogni caso, lo smarrimento all'interno del Parco.
2. La presenza di esemplari di specie alloctone verrà contrastata sia con il loro recupero sia, qualora necessario, attraverso la predisposizione di appositi piani di controllo ed eradicazione basati su tecniche selettive e, per quanto possibile, incruente.
3. Occorrerà in particolare verificare le problematiche connesse all'eventuale presenza significativa di esemplari / popolazioni di gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*), siluro (*Silurus glanis*), tartaruga dalle orecchie rosse (*Trachemys scripta*), nutria (*Myocastor coypus*) o altre specie impattanti sulle biocenosi.

Art. 22 - Gestione della fauna ittica e dell'attività di pesca

1. Nell'ambito della gestione del patrimonio ittico sono vietati:
 - a) il recupero, immissione, ripopolamento di fauna ittica in assenza dell'autorizzazione dell'Ente di gestione;
 - b) le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
 - c) la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne."
2. Un eventuale Regolamento di settore per l'attività alieutica nell'Area protetta sarà predisposto dall'Ente sulla base dei seguenti principi e prescrizioni:
 - a) tecnica con rilascio obbligatorio (no kill);
 - b) divieto di praticare la pesca no kill per le specie esotiche e, più in generale, la reimmissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, in ottemperanza alla LR 11/2012 art. 4, comma 1, lett. b), ferma restando la tutela del benessere animale;

- c) divieto di istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla LR 11/2012 art. 20, salvo deroga dell'Ente di gestione;
- d) divieto di istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti;
- e) divieto di abbandono di lenze o altro materiale utilizzato nell'esercizio della pesca e l'impiego di piombini atossici e privi di piombo;
- f) divieto di pesca delle specie ittiche incluse negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE.

Art. 23 - Cani e altri animali d'affezione

1. All'interno dell'Area protetta i cani devono essere condotti mantenendoli al guinzaglio; potranno essere liberati solo in aree appositamente attrezzate e segnalate per tale scopo.
2. Salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica specifica, è consentito percorrere i sentieri con i cani purché tenuti al guinzaglio.
3. Nel territorio del Parco e dell'area contigua è vietato addestrare cani a scopo venatorio.
4. I proprietari, su richiesta, devono consentire il controllo dei loro cani al personale preposto alla sorveglianza del Parco.
5. È vietato fornire cibo agli animali randagi e inselvatichiti. La cattura e il trasferimento di cani e gatti randagi nell'Area protetta dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - TUTELA DI FLORA E VEGETAZIONE

Art. 24 - Ambito di applicazione, generalità

1. Le norme del presente Capo IV sono redatte nel rispetto delle finalità e delle indicazioni del PTP, stabilendo misure di salvaguardia della flora spontanea e della vegetazione e disciplinando la raccolta dei prodotti del sottobosco.
2. Ai sensi dell'art. 11 "Tutela della flora e della vegetazione" delle NTA, il Regolamento si ispira al principio di conservazione della flora, della componente vegetale degli habitat, dell'ambiente boschivo nel suo complesso e della riproducibilità delle risorse eventualmente prelevate.
3. Quanto stabilito nel presente Regolamento, se non diversamente specificato, si applica sia nella zona di Parco che nell'area contigua.
4. L'attività di raccolta dei funghi epigei, dei tartufi e dei prodotti del sottobosco è consentita esclusivamente secondo le modalità previste e negli ambiti considerati dal presente Regolamento.
5. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'art. 62 della LR 6/2005 e quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 25 - Tutela della flora

1. È vietata la raccolta o la distruzione di piante appartenenti alla flora spontanea o di loro parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici salvo per quanto espressamente consentito dal presente Regolamento.

2. Il divieto di cui al comma precedente si applica nei boschi, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno e nei pioppeti, come definiti dal vigente Regolamento forestale regionale e dal PTP, nonché nei prati stabili e nei pascoli ad eccezione delle ordinarie operazioni colturali.

3. Il divieto di cui al presente articolo non si applica nel caso dei campi coltivati, carrarecce e giardini privati e parchi urbani limitatamente alle attività di transito di mezzi e persone, alle pratiche agricole e alle operazioni gestionali del verde.

Art. 26 - Flora particolarmente protetta

1. Ai sensi del presente Regolamento, oltre alle specie protette dalla Direttiva 92/43/CEE, alle specie indicate dalla Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", e alle specie di interesse conservazionistico individuate dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 11 delle NTA del PTP richiamato al precedente art. 24, nonché ai sensi delle Misure Generali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alla DGR n. 1147 del 16 luglio 2018, Allegato 2, le seguenti entità floristiche sono particolarmente protette:

- 1) Leccio (*Quercus ilex* L.)
- 2) Isopiro (*Isopyrum thalictroides* L.)
- 3) Speronella lacerata (*Delphinium fissum* W. e K.)
- 4) Rosa di San Giovanni (*Rosa sempervirens* L.)
- 5) Cotognastro bianco (*Cotoneaster nebrodensis* (Guss) COMMA Koch)
- 6) Tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos* Scop.)
- 7) Cisto a foglie di salvia (*Cistus salvifolius* L.)
- 8) Erica arborea (*Erica arborea* L.)
- 9) Fillirea (*Phillyrea latifolia* L.)
- 10) Scilla autunnale (*Scilla autumnalis* L.)
- 11) Aglio orsino (*Allium ursinum* L.)
- 12) Aglio maggiore (*Allium nigrum* L.)
- 13) Giglio puzzolente (*Iris fetidissima* L.)
- 14) Dragontea (*Dracunculus vulgaris* Schott)
- 15) Acero minore (*Acer monspessulanum* L.)
- 16) Pero corvino (*Amelanchier ovalis* Medik.)
- 17) Scotano (*Cotinus coggygria* Scop.)
- 18) Muschio dei Gessi *Tortula revolvens* (Schimp.) G. Roth e tutti i muschi e licheni gipsicoli

2. Ai sensi del presente Regolamento si considera particolarmente protetto anche il Pungitopo (*Ruscus aculeatus*) presente nel Parco e nell'area contigua.

3. È vietato l'abbattimento, il taglio, il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di tutti gli esemplari appartenenti alle specie di cui al precedente comma 1.
4. Eventuali deroghe al divieto previsto dal presente articolo potranno essere concesse dall'Ente di gestione esclusivamente per finalità di ricerca scientifica o per interventi di semina o riproduzione ai fini della conservazione della specie.
5. Per le specie vegetali protette dalla Direttiva 92/43/CEE, in tutte le fasi del ciclo biologico, è vietato:
 - a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;
 - b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente detenuti ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 27 - Raccolta di vegetali per la ricerca scientifica, la divulgazione scientifica e per attività vivaistica o officinale

1. L'Ente di gestione può autorizzare la raccolta dell'intera pianta o di sue parti nell'ambito di ricerche scientifiche e di monitoraggi.
2. Chiunque intenda raccogliere frutti, semi o talee per la riproduzione di piante appartenente alla flora locale dovrà essere autorizzato dietro richiesta; la domanda di raccolta dovrà indicare le finalità della stessa (utilizzo personale, vendita, ecc.), le specie oggetto della raccolta, la località della raccolta, i quantitativi e i periodi in cui la raccolta si svolge.
3. Chiunque intenda raccogliere piante o loro parti, frutti o semi appartenenti alla flora locale da utilizzare nell'ambito di iniziative divulgative e di conoscenza botanica o per un loro impiego come piante medicinali/officinali dovrà essere autorizzato dietro richiesta; la domanda di raccolta dovrà indicare le finalità della stessa (utilizzo personale, ecc.), le specie oggetto della raccolta, la località della raccolta, i quantitativi e i periodi in cui si intende svolgere la raccolta.

Art. 28 - Elementi vegetali di particolare pregio

1. Per il particolare pregio di carattere biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure per il valore paesaggistico e scenico, per il significato storico e culturale, gli elementi individuati dall'elaborato T.3.1 del PTP sono tutelati ai sensi dell'art. 11 delle NTA.
2. Per tali esemplari o formazioni vegetali gli unici interventi ammessi sono quelli mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, di ripristino di elementi complessi, oppure interventi determinati da motivi di eccezionale gravità, quali il pericolo di arrecare danni a persone o cose. In questi casi, su preventiva autorizzazione dell'Ente di gestione, sono ammessi interventi straordinari, anche non strettamente legati alla buona salute della pianta, compresa la potatura. Tali interventi, di competenza del proprietario, andranno realizzati con criteri e tecniche tali da non compromettere lo stato di salute della pianta e da non alterarne eccessivamente la morfologia naturale e il pregio complessivo.
3. Gli interventi di maggiore complessità sugli elementi di cui alle lettere F, G, P, S, Mg di cui all'Elaborato T3.1 del PTP potranno essere realizzati anche dall'Ente di gestione a suo carico previo assenso dei proprietari e stipula di una convenzione con cui questi ne assumano la cura e conservazione.

4. L'Ente di gestione può proporre alla particolare tutela prevista ai sensi dell'art. 6 della LR 2/1977 gli elementi arboreo-arbustivi del paesaggio e dell'agroecosistema ritenuti particolarmente di pregio per l'area protetta e significativi su scala regionale per via di un documentato interesse naturalistico, culturale e paesaggistico. La Regione potrà affidare all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale la tutela di elementi individuati ai sensi della LR 2/1977 con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna. Nell'ambito del provvedimento di tutela della Regione Emilia-Romagna, vengono stabilite le specifiche misure di tutela ritenute necessarie, quali le modalità di intervento, l'area di rispetto e le indicazioni circa l'eventuale vigilanza sulle norme di tutela.

5. A seguito del provvedimento regionale, l'Ente approva una determinazione in cui recepisce la tutela decretata a livello regionale.

6. Per gli elementi individuati con provvedimento regionale di cui al precedente comma 4, si applicano anche le tutele ai sensi dell'art. 11 delle NTA, già ricordate al comma 1 del presente articolo.

Art. 29 - Alberi cavitati, vecchi o destinati all'invecchiamento

1. Nell'ambito delle normali operazioni di ceduazione è vietato abbattere ed asportare piante vetuste, cariate e cavitate (del diametro di oltre 30 cm misurato a un metro e trenta da terra) ad esclusione dei casi in cui sussistano ragioni di particolare gravità, quali il pericolo di arrecare danni a persone o cose; in tal caso l'abbattimento verrà valutato dall'Ente di gestione. Quando possibile la tutela dovrà essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra.

2. Tale divieto vale anche per le piante (vive o morte) destinate all'invecchiamento individuate ai sensi delle Misure di conservazione e del Piano di gestione del sito.

Art. 30 - Piante ornamentali e sistemazione del verde

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 delle NTA, nonché dai vigenti Regolamenti comunali di settore, per gli interventi di arredo e sistemazione del verde di nuovo impianto sia nelle pertinenze delle abitazioni che nei campi, dovranno essere impiegate le specie di cui all'Allegato 2.

2. Sono ammessi e incentivati interventi di miglioramento, che prevedano l'abbattimento di esemplari arborei e arbustivi incongrui con la vegetazione spontanea della collina e degli agro-ecosistemi tradizionali e la loro sostituzione con esemplari appartenenti alle specie autoctone e a quelle di cui all'Allegato 2.

Art. 31 - Comunicazione dei tagli della vegetazione nell'ambito della pertinenza stradale

1. Interventi sulla vegetazione arboreo-arbustiva presente nelle pertinenze stradali che risultino conformi a quanto previsto dal "*Disciplinare tecnico per gli interventi di manutenzione ordinaria di alberi e arbusti presenti nella fascia di rispetto (Allegato N)*", approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 20 del 2015, possono essere eseguiti previa comunicazione redatta sulla base del fac-simile di cui all'Allegato N della deliberazione stessa.

CAPO V – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 32 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei

1. La raccolta dei funghi epigei è ammessa secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993” e successive modificazioni, esclusivamente nelle aree contigue ad eccezione dei casi stabiliti dal successivo art. 35.
2. La raccolta dei funghi può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione consiste nel rilascio di un tesserino-permesso previsto dalla LR 6/1996 valido per le aree contigue e per tutto il territorio previsto dalle eventuali convenzioni vigenti con altri enti delegati in materia di raccolta di funghi; il numero e il costo del tesserino verranno stabilite secondo le modalità di cui all'art. 4 della LR 6/1996.
4. Il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 10 della LR 6/1996 riservato ai coltivatori diretti, ai soci di cooperative agricolo-forestali, ai proprietari e soggetti che a qualunque titolo risultino gestori dei boschi, verrà rilasciato dall'Ente di gestione a richiesta e gratuitamente e consentirà la raccolta nei terreni di proprietà o in godimento.
5. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Art. 33 - Limiti alla raccolta dei funghi epigei

1. Per i funghi epigei la quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in kg 3, di cui non più di 1 kg delle specie *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo).
2. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.
3. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso. È vietata altresì la raccolta di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm 2.
4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
5. Il limite di 3 kg stabilito dal precedente comma 1 potrà essere aumentato fino a 5 kg giornalieri nel caso dei residenti o proprietari di fondi di cui al successivo art. 35.

Art. 34 - Modalità di raccolta dei funghi epigei

1. La raccolta può essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti, da chiunque sia in possesso del tesserino-permesso.
2. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, nelle ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

3. È vietata la raccolta mediante rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno o l'apparato radicale delle piante.
4. È vietato il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.
5. È vietato accedere alle aree rimboschite per la raccolta dei funghi prima che siano trascorsi 5 anni dalla messa a dimora delle piantine.
6. La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo alla sommaria pulizia degli stessi.
7. È vietata la raccolta di funghi decomposti, anche parzialmente.
8. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi e areati.

Art. 35 - Agevolazioni alla raccolta dei funghi epigei per i proprietari e conduttori di fondi situati all'interno della zona C

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, autorizzare alla ricerca e raccolta di funghi epigei i proprietari o conduttori dei fondi (nonché i relativi familiari o dipendenti) siti all'interno della zona C del Parco.
2. I proprietari o conduttori dei fondi verranno dotati di tesserino di riconoscimento e autorizzati con apposito atto.
3. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.

Art. 36 - Raccolta riservata di funghi epigei in area contigua

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, consentire ai proprietari o conduttori dei fondi siti all'interno dell'area contigua di riservarsi la raccolta di funghi epigei.
2. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.
3. I fondi riservati verranno resi identificabili a cura del richiedente mediante apposita segnaletica.

Art. 37 - Raccolta dei tartufi

1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è ammessa secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale del 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e successive modificazioni esclusivamente nell'area contigua.
2. La raccolta dei tartufi può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 24/1991.

Art. 38 - Specie di tartufi di cui è ammessa la raccolta, periodi e limiti della stessa

1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi potrà essere svolta unicamente nei confronti delle specie¹ indicate dalla LR 24/1991, nei periodi da questa stabiliti all'art. 13.
2. Il quantitativo massimo giornaliero che ogni cercatore potrà raccogliere è fissato in kg 1 come previsto all'art. 12, comma 4 della LR 24/1991.

Art. 39 - Modalità e periodi di raccolta dei tartufi

1. Ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dalla normativa regionale, la ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, può essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di un solo cane per ciascun cercatore e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a 6 cm; lo scavo dovrà essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.
2. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica.
3. La ricerca e la raccolta del tartufo sono vietate durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
4. La raccolta dovrà essere eseguita nei periodi precisati all'art. 13 della LR 24/1991 ovvero nei periodi stabiliti dal calendario regionale vigente.
5. È vietata la lavorazione andante del terreno tartufigeno nel periodo di raccolta dei tartufi.
6. Sono vietati la raccolta dei tartufi immaturi, così come il danneggiamento o la distruzione volontaria dei tartufi non oggetto della raccolta.
7. È vietato accedere alle aree rimboschite per la raccolta dei tartufi prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 40 - Agevolazioni alla raccolta dei tartufi per i proprietari e conduttori di fondi situati all'interno della zona C

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, autorizzare, per quanto di competenza, i proprietari o conduttori dei fondi (nonché i relativi familiari o dipendenti) siti all'interno della zona C del Parco alla ricerca e raccolta dei tartufi.
2. I proprietari o conduttori dei fondi verranno dotati di tesserino di riconoscimento e autorizzati con apposito atto.
3. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.

¹ Elenco delle specie previste dalla LR 24/1991

Tuber magnatum
Tuber melanosporum
Tuber aestivum
Tuber brumale
Tuber uncinatum
Tuber albidum
Tuber macrosporum
Tuber mesentericum

Art. 41 - Raccolta dei tartufi riservata in area contigua

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, consentire ai proprietari o conduttori dei fondi siti all'interno dell'area contigua di riservarsi la raccolta dei tartufi.
2. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.
3. I fondi riservati verranno resi identificabili a cura del richiedente mediante apposita segnaletica.

Art. 42 - Tartufaie coltivate

1. Fermo restando l'eventuale autorizzazione da parte di altri enti competenti, la realizzazione delle tartufaie coltivate di cui all'art. 3 della LR 24/1991 e successive modificazioni è consentita nelle zone C del Parco e nell'area contigua.
2. Preventivamente alla presentazione agli enti competenti, l'istanza di autorizzazione corredata di "Piano colturale e di coltivazione della tartufaia" sarà subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di gestione; l'impianto dovrà essere realizzato con piante autoctone di ecotipo locale; la realizzazione dell'impianto comporterà il vincolo di mantenimento a bosco dell'area.
3. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi e modalità di raccolta anche in deroga dal presente Regolamento (pur nel rispetto delle norme vigenti); nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.

Art. 43 - Raccolta di frutti e altri prodotti del sottobosco ad uso personale

1. La raccolta dei frutti e altri prodotti del sottobosco è consentita nella sola area contigua nei quantitativi e secondo le modalità di seguito stabiliti.
2. La raccolta giornaliera individuale è consentita per le piante di seguito elencate e nei quantitativi massimi specificati:
 - a) prugnolo, biancospino, rosa selvatica, sambuco, fragole: 1 kg;
 - b) bacche di ginepro: 200 g;
 - c) muschi: 300 g;
 - d) asparago: n. 50 germogli.
3. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dall'alba al tramonto.

Art. 44 - Sospensione dell'attività di raccolta

1. Il Direttore del Parco può procedere alla sospensione totale o parziale dell'attività di raccolta di funghi, tartufi o degli altri prodotti del sottobosco qualora si verificano condizioni ambientali o fenomeni tali da poter pregiudicare la conservazione del patrimonio floro-faunistico o da far temere per l'integrità dell'ambiente naturale; di tale provvedimento viene data notizia mediante

pubblicazione presso l'albo pretorio dell'Ente di gestione e presso gli albi dei Comuni territorialmente interessati.

2. I titolari di autorizzazioni verranno tempestivamente avvisati dell'avvenuta sospensione dell'attività di raccolta.

Art. 45 - Aree osservatorio

1. Il Comitato Esecutivo potrà individuare aree osservatorio di cui alla LR 6/1996, art. 9, comma 2 ovvero aree in cui è vietata la raccolta dei tartufi e degli altri prodotti del sottobosco, per finalità di ricerca scientifica e per la conservazione di particolari ecosistemi e presenze floro-faunistiche.

CAPO VI – TUTELA E GESTIONE DEI BOSCHI E DEGLI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE

Art. 46 - Riferimenti generali

1. Per aree forestali di cui all'art. 12 delle NTA si intendono quelle definite dalla vigente normativa forestale e in particolare:

- a) bosco, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" art. 3, commi 3 e 4 e aree assimilate a bosco di cui all'art. 4, comma 1;
- b) siepe, formazione vegetale lineare, di cui al RR 3/2018, art. 2, comma 1 lett. d);
- c) boschetto, di cui al RR 3/2018, art. 2, comma 1 lett. e);
- d) castagneto da frutto, di cui al RR 3/2018, art. 2, comma 1 lett. h);

2. Gli ambiti forestali, in particolare nelle zone A e B del Parco, devono assumere il ruolo di esprimere le potenzialità naturali della vegetazione locale. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di stazione.

Art. 47 - Tutela e gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate

1. Le utilizzazioni dei boschi e gli interventi a carico delle aree ad essi assimilate di cui al precedente art. 46, comma 1, lett. a) o comunque delle aree con presenza di vegetazione arboreo-arbustiva spontanea, si potranno svolgere nel periodo 1° ottobre - 15 marzo; qualora particolari condizioni meteorologiche abbiano impedito la realizzazione del taglio o dell'intervento entro tale limite, l'Ente di gestione potrà prevedere, anche a richiesta del richiedente e comunque nel rispetto del vigente Regolamento forestale regionale, l'esecuzione dei lavori in un diverso periodo, tenendo conto dello sviluppo vegetativo del bosco e della presenza/fenologia e dell'attività riproduttiva delle specie animali presenti.

2. In presenza di esigenze di conservazione di particolari specie animali o vegetali (esigenze riproduttive o legate alla migrazione, ...), l'Ente di gestione potrà stabilire ulteriori limiti e prescrizioni.

Sono pertanto vietati:

- a) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;

b) il taglio degli individui di specie arboreo-arbustive di interesse conservazionistico di cui ai precedenti artt. 25, 26 e 28, fatte salve conclamate e dimostrate esigenze di sicurezza pubblica;

c) l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone.

3. La componente arbustiva del bosco/sottobosco dovrà essere rispettata, in particolare per le specie indicate dal PTP, in modo da favorire la maggior diversificazione specifica; in corrispondenza del reticolo idrografico minore formato da rii, per una fascia spondale di 5 metri è vietata l'eliminazione di piante arboreo-arbustive (in piedi o schiantate) – ad eccezione di vitalba o rovo - purché non pregiudichino il normale deflusso idrico.

4. È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore ai 30 cm, appartenenti a qualunque specie (salvo che per dimostrate ragioni di sicurezza) ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (ad es. di corvide, rapace, scoiattolo) in quanto spesso riadattati e riutilizzati per più anni da specie di interesse comunitario (es. allocco, sparviere, pecchiaiolo, ...). Qualora necessaria, per motivi di incolumità di persone e cose, la rimozione di piante cavitate o vetuste deve essere compensata con la posa di rifugi alternativi (ad es. nidi artificiali e bat box) e comunque con il rilascio in zona della necromassa derivante. La tutela dovrà essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra.

5. È vietato distruggere e/o danneggiare intenzionalmente nidi/rifugi e ricoveri di uccelli, chiroteri o di altri animali di interesse comunitario la cui presenza risulti in qualche modo evidente.

6. È vietato in ogni caso bruciare i residui degli interventi forestali (di qualunque genere) o colturali (patate, sfrondamenti). Il materiale di risulta dell'intervento (salvo quanto non raccolto e trasportato fuori dal bosco come legna da ardere) dovrà essere rilasciato nel bosco accatastandolo in appositi cumuli al fine di favorire la microfauna e microflora legata a questo tipo di habitat forestale; tali cumuli dovranno essere posti a 10 metri da percorsi, piste, corsi d'acqua o aree di transito di mezzi/persona. In relazione al divieto di abbruciamento di cui sopra, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.

7. Nella realizzazione di interventi forestali, e attività affini, nell'ambito dei lavori e servizi indetti dall'Ente di gestione o da altri Enti pubblici è obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili.

8. Nel caso di utilizzo forestale è vietato il taglio raso; il taglio raso è consentito solo per finalità di pubblico interesse (fasce tagliafuoco, fasce di rispetto in corrispondenza delle linee elettriche, ...), senza prelievo delle biomasse a fini commerciali e su superfici inferiori a 1 ettaro (es. 1 km x 10 m): l'intervento è comunque soggetto a prescrizioni relative a tempi e modalità realizzative.

9. Nel caso di formazioni con presenza di specie latifoglie alloctone – in particolare robinia e ailanto - il taglio di utilizzazione (ceduazione/avviamento all'alto fusto) dovrà avere carattere selettivo mirando al ripristino della naturalità della cenosi che promuova l'invecchiamento della componente alloctona e la sostituzione con specie autoctone adatte, individuate dall'Ente di gestione. Il taglio di piante/polloni di tali specie (in particolare nel caso della robinia) dovrà avvenire con il rilascio di polloni in numero sufficiente ad evitare un ricaccio troppo vigoroso; nelle zone dominate da robinia sarà necessario assicurare il rispetto delle specie autoctone.

10. Nel caso di rimboschimenti a conifere l'intervento dovrà mirare al ripristino della diversità e naturalità della cenosi attraverso un graduale e progressivo reingresso delle comunità originarie (latifoglie e/o conifere autoctone).

11. È obbligatorio il rilascio di un numero minimo di matricine previsto dal vigente Regolamento forestale regionale; le matricine devono essere scelte tra quelle risultanti dal turno precedente ancora in buone condizioni, o in subordine da piante nate da seme o, in mancanza, selezionando i polloni migliori e più sviluppati o potenzialmente più idonei alla formazione obiettivo; le piante rilasciate dovranno essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, privilegiando l'eliminazione di specie alloctone o di origine artificiale.

12. Il turno minimo per gli utilizzi forestali è quello previsto dal vigente Regolamento forestale regionale quando non in contrasto con le indicazioni del Piano territoriale del Parco.

13. Nei boschi cedui semplici che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal vigente Regolamento forestale regionale, è consentita unicamente la conversione all'alto fusto.

14. È vietato eliminare i castagni da frutto e trasformare il castagneto in altra formazione: nelle aree con presenza di castagneto sono ammessi unicamente tagli selettivi e impianti finalizzati al mantenimento/recupero del castagno, anche a fini produttivi, e al contenimento delle specie forestali invasive e alloctone.

15. Non è ammessa la pioppicoltura e arboricoltura da legno/biomasse nelle zone Cf.

16. Sono altresì vietati i trattamenti insetticidi nelle aree forestali, ad eccezione di tecniche biologiche, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.

17. È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo autorizzazione dell'Ente di gestione.

Art. 48 - Norme di tutela per arbusteti e cespuglieti

1. Nel caso degli arbusteti e cespuglieti, spontanei o di impianto artificiale, ai sensi del PTP sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Art. 49 - Carta della naturalità e della gestione degli ambiti forestali

1. Considerata la dinamica evolutiva degli ambiti forestali e la presenza di specie e formazioni esotiche invasive, per una migliore gestione del patrimonio forestale in senso naturalistico l'Ente di gestione potrà dotarsi di uno strumento tecnico cartografico di riferimento.

CAPO VII – TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI – INDICAZIONI PER LE ATTIVITA' AGRICOLA E ZOOTECNICA

Art. 50 - Riferimenti generali

1. Nello svolgimento delle attività agricole e delle lavorazioni agronomiche, si applicano in generale le norme del vigente Regolamento forestale regionale, comprese le relative definizioni, salvo quanto più precisamente specificato dal presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del Regolamento, alle attività agricole (attività agricole e agronomiche vere e proprie) sono assimilate anche le attività di:

- a) allevamento zootecnico estensivo complementare all'azienda agricola;
- b) ricovero di animali e di foraggi;
- c) arboricoltura;
- d) prima lavorazione, conservazione e vendita diretta di prodotti aziendali;
- e) agriturismo;
- f) fattoria didattica.

3. Sono consentite come attività agricole le normali pratiche per l'eliminazione di rami, arbusti e rovi al limite dei campi, periodicamente effettuate allo scopo di agevolare le lavorazioni manuali e meccaniche e favorire l'insolazione delle colture agrarie.

4. Il normale svolgimento delle attività agricole, purché non in contrasto con quanto previsto dal PTP e dal Regolamento, non necessita di particolari autorizzazioni, salvo nei casi indicati ai successivi articoli da 51 a 61.

Art. 51 - Tutela degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio rurale

1. La diversità biologica che caratterizza gli agroecosistemi e il paesaggio rurale, risultante dalla compresenza di coltivi ed elementi seminaturali (praterie, pascoli, boschi, arbusteti, siepi, filari, piantate, alberi isolati, specchi d'acqua, pozze d'abbeverata, ...) è tutelata attraverso la conservazione, riqualificazione e ricostituzione di tali elementi. Sono altresì tutelati gli elementi costituenti il sistema agricolo tradizionale quali capezzagne, fossi, scoli, terrazzamenti, muretti a secco.

2. Sono pertanto vietati:

- a) l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
- b) il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale o altre modifiche del sistema di fossi e scoli quali l'impermeabilizzazione (anche temporanea);
- c) l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

3. La manutenzione ricorrente (ad esempio sfrondata) di siepi, filari, piantate, bordure arboreo-arbustive, ecc. dovrà mantenerne la struttura e funzionalità ecologica; tali operazioni dovranno avvenire secondo le buone pratiche agronomiche (ad esempio con tagli netti, senza capitozzatura,

nel periodo di riposo vegetativo, ...) ed evitando comunque i periodi riproduttivi della fauna (marzo-giugno).

4. Eventuali interventi straordinari funzionali alla gestione o motivati da emergenze legate all'incolumità o sicurezza pubblica (ad esempio a bordo strada) dovranno essere sottoposti a preventiva valutazione e autorizzazione (nulla osta) da parte dell'Ente di gestione.

Art. 52 - Bacini a fini irrigui

1. Eventuali nuovi bacini a fini irrigui, purché non in contrasto con le norme del PTP, devono avere caratteristiche di compatibilità ecologico-ambientale e paesaggistica per collocazione, forma, dimensione e profondità, nonché per tecniche e materiali di esecuzione.

2. La loro realizzazione deve essere autorizzata dagli enti competenti, e ottenere il nulla osta dell'Ente di gestione. La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dal progetto dell'opera contenente fra l'altro:

- a) condizioni e particolarità geomorfologiche e idrogeologiche;
- b) caratteristiche e peculiarità ecologiche dell'ambito;
- c) inserimento paesaggistico dell'intervento;
- d) individuazione della fonte di approvvigionamento;
- e) quantificazione del fabbisogno idrico aziendale;
- f) impatto dell'impermeabilizzazione;
- g) tipologia, utilizzo e destinazione dei materiali di scavo;
- h) modalità di applicazione di tecniche e materiali di ingegneria naturalistica;

Art. 53 - Divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)

1. È vietata la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM); tale divieto vale anche nel caso di nuovi OGM ottenuti con NBT (New Breeding Techniques).

Art. 54 - Chiusura dei fondi

1. Ferme restando le disposizioni determinate dal PTP, che la subordinano al rispetto degli obiettivi di tutela e protezione degli habitat, dei popolamenti vegetali e animali, delle specie floristiche e faunistiche, degli aspetti paesaggistici come pure alla compatibilità con le norme sull'accessibilità e la fruizione, la chiusura dei fondi agricoli dovrà essere oggetto di nulla osta e con l'obiettivo di limitare la frammentazione degli habitat e di mantenere il continuum ecologico.

2. L'Ente di gestione si riserva pertanto di analizzare accuratamente i possibili impatti del progetto proposto nei confronti di habitat e specie, stabilendo, se necessario, particolari prescrizioni (tipo di recinzione, localizzazione, permeabilità alla fauna, ...) diverse e ulteriori rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 55 - Prescrizioni per lavorazioni agricole e colture protette

1. È vietata l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per gli impianti arborei.
2. È obbligatorio mantenere efficiente il reticolo idrografico superficiale esistente, costituito da scoline, capifossi e fossi.
3. È vietato eseguire sfalci e trinciature previste annualmente per le superfici agricole soggette a "condizionalità" nel periodo 1° marzo - 31 luglio. Tale divieto si applica anche alla vegetazione spontanea presente sulle sponde dei corpi idrici e invasi.
4. Negli ambienti a prato stabile-prateria occorre limitare le pratiche della trasemina e dell'arricchimento specifico a scopo produttivo secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
5. Facendo riferimento alla cartografia specifica per le aree carsiche, è vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.
6. È vietata la realizzazione e/o l'ampliamento di serre permanenti.
7. Fatte salve le colture protette già esistenti, la presenza di serre mobili o tunnel non deve avere carattere permanente e, temporalmente, non può superare in modo continuativo l'intero anno; la superficie adibita a coltura protetta (tunnel temporaneo) di nuova realizzazione può interessare al massimo il 10% della SAU (Superficie agricola utile) aziendale.

Art. 56 - Utilizzo di fitofarmaci, diserbanti e altri prodotti di sintesi

1. È vietato l'uso di diserbanti, fitofarmaci, insetticidi, nonché il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline. È altresì vietato l'utilizzo di diserbanti per il controllo della vegetazione spontanea presente sulle sponde dei corsi d'acqua o stagni, bacini, pozze, laghi, per una fascia di almeno 5 metri dal limite ordinario raggiunto dall'acqua.
2. Negli ambienti a prateria in attualità di coltivazione occorre limitare l'uso di fitofarmaci e diserbanti secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
3. A rispetto dei corsi d'acqua ed impluvi è vietato lavorare e trattare con fitofarmaci, diserbanti e altri prodotti di sintesi una fascia di rispetto circostante le sponde estesa per almeno 5 metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea e arbustiva; in tale fascia la vegetazione erbacea può essere controllata manualmente o meccanicamente soltanto nel periodo tra agosto e febbraio.
4. L'utilizzo di fitofarmaci, insetticidi e diserbanti è ammesso unicamente sulle superfici agricole in attualità di coltivazione. In presenza di particolari problematiche fitosanitarie, l'impiego di tali sostanze in aree forestali o prati-pascoli dovrà essere oggetto di nulla osta.

Art. 57 - Concimazioni e spandimenti

1. Sono vietati lo spandimento e l'utilizzo di concimi e ammendanti al di fuori delle superfici agricole in attualità di coltivazione e in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua o stagni, bacini, pozze, invasi, per una fascia di almeno 5 metri dal limite ordinario raggiunto dall'acqua.

2. Negli ambienti a prateria in attualità di coltivazione occorre limitare l'uso di ammendanti e concimi chimici o naturali secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

3. A rispetto dei corsi d'acqua e impluvi è vietato concimare e lavorare una fascia di rispetto circostante le sponde estesa per almeno 5 metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea e arbustiva; in tale fascia è vietato l'uso di concimi.

4. L'impiego dei fertilizzanti e la pratica dello spandimento in agricoltura dovranno rispettare i limiti e le modalità previsti per le aree vulnerabili ai nitrati dalla Direttiva Nitrati 91/676/CEE, dovuta all'elevata vulnerabilità del sito data la presenza di aree carsiche.

Art. 58 - Divieto di bruciare stoppie e residui colturali

1. È vietato bruciare stoppie, paglie, residui colturali, potature, sfalci, rifiuti di lavorazione o di qualunque natura, nonché appiccare il fuoco alla vegetazione di prati (seminaturali o seminati), capezzagne, scoline e tare e ad altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

Art. 59 - Messa a coltura di terreni saldi

1. La messa a coltura di terreni saldi dovrà essere oggetto di apposita richiesta di nulla osta dimostrando che l'effetto sul patrimonio naturale è limitato o compensato adeguatamente.

2. È vietata la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/2009.

3. Sono in ogni caso fatte salve le norme più restrittive previste per ragioni di sicurezza idrogeologica e previste dal vigente Regolamento forestale regionale.

Art. 60 - Attività zootecniche

1. Sono vietate attività zootecniche di tipo intensivo e l'allevamento di animali da pelliccia di qualunque specie.

2. Le attività di allevamento di carattere estensivo devono essere condotte senza determinare perturbazioni significative ad habitat e habitat di specie; l'allevatore è tenuto a evitare con la massima attenzione eventuali fenomeni di predazione, fuga e contatto tra il patrimonio zootecnico e la fauna selvatica.

Art. 61 - Attività di pascolo

1. Il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica, ...) con il limite massimo di 1 UBA (Unità Bovino Adulto) ad ettaro e del rispetto degli obblighi previsti dal vigente Regolamento forestale regionale (rotazioni, protezione del suolo, ...). Al fine di tutelare gli habitat e le specie animali e vegetali di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE, l'eventuale esercizio del pascolo, limitatamente ai soli bovini, equini e ovini, nelle praterie seminaturali, su habitat di interesse comunitario e in aree forestali, cespugliate o arbustate come da Regolamento forestale regionale o da cartografie degli habitat, nonché l'utilizzo di siti di abbeverata presso pozze, stagni, rii e corsi d'acqua da parte del bestiame. L'Ente di gestione si

riserva pertanto di analizzare i possibili impatti della pratica zootecnica proposta nei confronti di habitat e specie, stabilendo, se necessario, particolari prescrizioni (periodi, modalità, rotazione, n° di capi, tipo di recinzione, ...).

2. Considerata la costante e diffusa presenza del lupo e la possibilità di danni al patrimonio zootecnico, le attività di allevamento dovranno in ogni caso prevedere modalità e strumenti gestionali volti a prevenire la possibile predazione (es. pascolo controllato, recinti anti-lupo, dissuasori, cani da pastore, ...).

3. È vietato il pascolo nel bosco.

CAPO VIII – AMBIENTI ACQUATICI E RISORSA IDRICA

Art. 62 - Tutela dei corpi idrici, specchi d'acqua e sorgenti

1. Considerata la grande importanza degli ambienti acquatici per le specie animali e vegetali oltre che per gli habitat di interesse comunitario o conservazionistico, il presente Regolamento intende garantire e assicurare:

- a) il mantenimento e il ripristino del continuum fluviale prevedendo, se necessario, adeguati deflussi minimi vitali e opere di riqualificazione (scale di rimonta, eliminazione di difese trasversali o longitudinali, utilizzo dell'ingegneria naturalistica, ...);
- b) una gestione idrogeologica dei corsi d'acqua coerente con la contestuale funzione di corridoio ecologico, rimarcandone la funzione di "nodo" della più complessa Rete Ecologica europea;
- c) un'utilizzazione della risorsa idrica e della potenzialità idroelettrica tale da non determinare la perturbazione significativa in particolare di habitat e habitat di specie di interesse comunitario;
- d) la conservazione, riqualificazione e creazione di raccolte d'acqua e invasi;
- e) una rigorosa tutela degli ambienti rocciosi umidi;

2. Sono pertanto vietate:

- a) le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- b) le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali e le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica;
- c) l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui;
- d) l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di gestione;
- e) la bonifica idraulica delle zone umide naturali.

3. L'accesso ai mezzi e gli interventi e negli alvei sabbiosi e ghiaiosi dei corsi d'acqua non sono consentiti nel periodo riproduttivo tra il 1° marzo e il 31 luglio, qualora non sussistano pericoli per la

pubblica incolumità e l'intervento non presenti il carattere di indifferibilità e urgenza o si configuri un rilevante interesse pubblico.

4. Fatti salvi i procedimenti già avviati, è vietata la realizzazione di impianti idroelettrici che comportino la creazione di nuovi sbarramenti anche se temporanei.

5. Lungo i corsi d'acqua è vietato il taglio raso; è consentito unicamente il taglio selettivo per garantire la sicurezza idraulica e contemporaneamente la funzionalità dell'habitat.

6. È obbligatorio il mantenimento della vegetazione ripariale e di elementi naturali se compatibile con le esigenze idrauliche. È vietata la pioppicoltura nelle Aree Agricole ad Alto Valore Naturale (NHV).

7. È vietato il tombamento o parziale riempimento di pozze e raccolte d'acqua con materiali di varia natura (terra, rifiuti, patate, sfalci, ...).

Art. 63 - Prelievi idrici e tutela della risorsa

1. Tutte le captazioni, sia in acque superficiali che in acque sotterranee, devono essere dotate di apposito contatore misuratore che consenta anche la possibilità di scansione periodica (mensile/annuale); i dati degli attingimenti dovranno essere comunicati all'Ente di gestione secondo modalità stabilite nell'autorizzazione stessa.

2. Nell'ambito dell'area protetta (Parco e Area Contigua), non dovranno essere autorizzati attingimenti alle acque sotterranee o in sub-alveo nelle seguenti zone previste dal Piano del Parco: zona A; zona B e zona Cf (di protezione e valorizzazione degli ambienti fluviali); dovranno inoltre essere escluse le realizzazioni di pozzi e prelievi da acque sotterranee negli ambiti individuati dalla cartografia del vigente Piano di Tutela delle Acque come aree di ricarica diretta e/o indiretta della falda, ovvero come meglio definito dalla Pianificazione come Aree dei terrazzi e dei conoidi ad alta o elevata vulnerabilità dell'acquifero o zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

CAPO IX – TUTELA DELLE GROTTI E ATTIVITA' SPELEOLOGICA

Art. 64 - Tutela delle cavità naturali e artificiali

1. Il patrimonio carsico e speleologico del Parco e del sito è sottoposto ad una rigorosa protezione e tutela che riguarda gli affioramenti gessosi nel loro complesso così come le valli carsiche che recapitano nei sistemi idrogeologici carsici stessi. La tutela degli ambienti ipogei interessa sia le numerose grotte e le aree immediatamente all'esterno, che le diverse cavità artificiali (cave di gesso, rifugi bellici, ...), in cui spesso si rinvengono specie animali vulnerabili; è pertanto vietato ostruirle, occluderne l'accesso, illuminarle, accendere fuochi o accedere in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente di gestione.

2. Le NTA, all'art. 10 "Tutela degli ambienti ipogei", distinguono grotte a diversa destinazione (di ricerca, turistica, di particolare interesse speleologico), riservandosi la possibilità di elaborare un apposito disciplinare tecnico con cui si potranno determinare specifici limiti circa periodi, modalità, numero di fruitori ammessi nel periodo (annuale/mensile/giornaliero). Tale regolamentazione dovrà inoltre coordinarsi con l'attività in capo alla Regione Emilia-Romagna di cui all'Allegato 3 della DGR n. 1419/2013. In attesa di tali indicazioni e salvo quanto di seguito previsto, si farà riferimento ai limiti già contemplati da accordi in essere con gruppi speleologi aderenti alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (di seguito F.S.R.E.R).

3. L'accesso e la fruizione di tali ambienti sono consentiti unicamente nell'ambito di attività organizzate o autorizzate dall'Ente di gestione (divulgazione, ricerca, ...) o di attività speleologiche propriamente dette (riservate ai soli speleologi afferenti a gruppi della F.S.R.E.R., della Società Speleologica Italiana (S.S.I.) e dell'Unione Internazionale di Speleologia (U.I.S.).

4. L'azione di protezione e valorizzazione dell'Ente di gestione nei confronti del patrimonio carsico-speleologico fa inoltre esplicito riferimento, quando possibile, alla Legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 "Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate".

Art. 65 - Attività di ricerca speleologica

1. Le attività speleologiche di esplorazione e ricerca all'esterno delle aree carsiche e all'interno delle cavità naturali del Parco sono condotte da speleologi appartenenti alle Associazioni aderenti alla F.S.R.E.R. e individualmente associati alla Società Speleologica Italiana o al Club Alpino Italiano (CAI), o da ricercatori specificamente autorizzati dall'Ente di gestione in base a progetti approvati, udito anche il parere in merito della FSRER.

2. Gli speleologi appartenenti ad altre Associazioni, comunque aderenti alla Società Speleologica Italiana o all'Unione Internazionale di Speleologia (Union Internationale de Spéléologie) avranno accesso alle cavità del Parco tramite accompagnamenti condotti da Gruppi Speleologici con i quali l'Ente di gestione ha stipulato apposite convenzioni.

3. Le attività svolte nelle aree carsiche e all'interno delle grotte debbono essere conformi alle buone prassi della speleologia ufficiale in termini di sicurezza, tutela ambientale ed etica speleologica, come spesso previsto dalle norme statutarie delle singole Associazioni; gli speleologi ad esse associati debbono inoltre disporre della copertura di adeguate e specifiche polizze assicurative.

4. L'accesso alle grotte soggette a particolare regime di tutela (grotte ad accesso regolamentato, grotte turistiche e grotte di interesse scientifico) per finalità di esplorazione, ricerca scientifica e addestramento, al di là delle campagne di ricerca programmate e notificate all'Ente di gestione, avviene attraverso l'accompagnamento e la sorveglianza di personale dell'Ente, Guide del Parco o di speleologi appartenenti a Gruppi Speleologici della F.S.R.E.R. con i quali l'Ente di gestione abbia stipulato apposite convenzioni o accordi in cui vengano definiti anche il numero massimo consentito di accessi contemporanei. La frequentazione delle grotte turistiche da parte degli speleologi deve essere di volta in volta concordata con l'Ente di gestione, in relazione alla gestione degli afflussi contemporanei. L'accesso al Laboratorio Sotterraneo della Grotta Novella è riservato unicamente per la realizzazione di progetti di ricerca autorizzati dall'Ente di gestione.

5. L'Ente di gestione si riserva la possibilità di interdire, attraverso un disciplinare tecnico, l'accesso degli speleologi alle zone A di massima protezione o a determinati settori dei sistemi carsici profondi in relazione alla presenza di colonie di chiroteri svernanti o in riproduzione o alle necessità di salvaguardia di altri elementi faunistici o floristici presenti nelle zone prossime agli accessi in particolari contesti carsici.

6. Gli speleologi sono tenuti a mettere in atto ogni cautela necessaria ad assicurare il massimo rispetto per l'integrità dell'ambiente, delle acque sotterranee e della fauna cavernicola. Sono espressamente vietati il prelievo e l'asportazione di campioni di roccia, di mineralizzazioni, di organismi viventi, reperti ossei, fittili o litici, qualora non inseriti nel quadro di specifiche ricerche autorizzate dall'Ente di gestione o dagli altri Enti competenti (es. Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio)

7. I Gruppi Speleologici potranno presentare all'Ente di gestione proposte per iniziative e progetti per la realizzazione di eventuali opere di protezione e consolidamento degli ingressi.

Art. 66 - Interventi in ambiente carsico (aree esterne agli ingressi e aree ipogee)

1. Considerato che la ricerca speleologica prevede la realizzazione di saggi di scavo, modesti interventi manuali volti alla disostruzione di porzioni di cavità o la protezione degli ingressi dal naturale smottamento di terreno, di seguito si riportano le seguenti disposizioni.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende come "saggio di scavo" la disostruzione di qualsiasi tipologia di cavità che dia luogo all'estrazione e al deposito all'esterno di un volume di materiali non superiore ad un metro cubo; ove si renda necessario superare tale quantitativo, la prosecuzione della disostruzione dovrà essere autorizzata dall'Ente di gestione sulla base della presentazione formale di un progetto di ricerca; in tal caso dovranno essere precisate anche le date d'inizio e termine dei lavori; le aree d'intervento dovranno essere delimitate, segnalate e protette; l'entità dei lavori dovrà essere ridotta al minimo necessario; dovrà essere prestata la massima attenzione per garantire la massima sicurezza oltre che il minore disturbo all'habitat; i materiali di risulta dello scavo dovranno essere accuratamente depositi nell'area circostante l'ingresso, evitandone l'accumulo; l'intervento potrà essere realizzato previo consenso della proprietà del soprassuolo.

3. Al termine dell'intervento, salve diverse disposizioni dell'Ente di gestione e della proprietà, dovranno essere ripristinate le preesistenti condizioni meteorologiche degli ambienti interni, assicurando il sezionamento totale degli ingressi precedentemente occlusi ed il transito degli stessi volumi d'aria in quelli parzialmente aperti verso l'esterno, favorendo comunque l'accesso dei chiroterri.

4. Durante le attività dovrà essere adottata ogni cautela atta a salvaguardare la fauna ipogea e troglodila e la vegetazione esterna. Non è consentito in ogni caso l'uso di fiamme libere in zone a rischio d'incendio come le aree forestali.

5. Per gli interventi in ambiente ipogeo dovrà essere verificata preventivamente la presenza di chiroterri e limitati al minimo indispensabile l'area di intervento, i mezzi di disostruzione impiegati e la loro rumorosità. Le disostruzioni saranno sospese nel caso in cui si verifichi la presenza di speleotemi di particolare interesse e pregio. Ogni cura dovrà essere posta per il ripristino dell'equilibrio meteorologico della cavità.

6. Gli interventi e le ricerche speleologiche dovranno essere immediatamente sospesi nel caso in cui vengano rinvenuti materiali paleontologici, paleontologici o archeologici, di cui dovrà essere segnalata la presenza all'Ente di gestione.

TITOLO 4 - ACCESSO, FRUIZIONE, SENTIERISTICA

CAPO I – ACCESSIBILITA' E CIRCOLAZIONE

Art. 67 - Accessibilità pedonale

1. Ai pedoni è consentito l'accesso sulle strade ad uso pubblico e lungo la rete sentieristica del Parco per motivi di svago e tempo libero, ovvero per escursionismo. L'accesso è altresì ammesso nei luoghi pubblici o di proprietà pubblica, ad esclusione delle aree in cui l'accesso o la fruizione sono espressamente vietati dalle Autorità competenti. È inoltre ammesso l'accesso e la fruizione di altre aree all'interno del Parco, nel rispetto del diritto di proprietà.

2. Per particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, ovvero nei casi in cui la presenza antropica può rappresentare una fonte di disturbo alla fauna selvatica, l'Ente di gestione può regolamentare l'accesso a piedi lungo i sentieri con appositi provvedimenti.

3. Ai sensi dell'art. 2 della LR 26 luglio 2013, n.14 "Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche", per escursionismo si intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.

4. I sentieri del Parco riflettono le caratteristiche dei luoghi che attraversano; ciò comporta, da parte del fruitore, l'implicita accettazione del rischio potenziale insito nelle caratteristiche di ogni percorso.

Art. 68 - Accesso e fruizione con mountain bike o biciclette

1. Nel territorio del Parco e dell'area contigua è consentito l'uso della bicicletta o della mountain-bike per motivi di svago e tempo libero, ovvero per escursionismo, esclusivamente lungo le strade di libero accesso e lungo i sentieri appositamente individuati e segnalati dall'Ente di gestione. È altresì ammesso l'accesso e la fruizione di altre aree all'interno del Parco purché i soggetti proprietari, previamente informati, ne abbiano dato formale assenso.

2. È vietata la pratica del downhill.

3. I sentieri del Parco riflettono le caratteristiche dei luoghi che attraversano; ciò comporta, da parte del fruitore, l'implicita accettazione del rischio potenziale insito nelle caratteristiche di ogni percorso.

4. L'Ente di gestione, qualora ne ravvisi la necessità, può:

- a) regolamentare, con appositi provvedimenti, la percorribilità dei sentieri o di tratti di essi;
- b) definire norme o raccomandazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività escursionistica effettuata con mountain bike o con altro velocipede.

5. Resta ferma la possibilità dei soggetti proprietari o conduttori dei fondi di interdire temporaneamente il passaggio alle mountain bike o ad altri velocipedi, qualora lo svolgimento di talune attività agricole (es. mietitrebbiatura, ecc.), costituisca un rischio potenziale per l'utenza.

Art. 69 - Accessibilità e transito con mezzi motorizzati

1. L'accesso e il transito con qualsiasi mezzo a motore sono consentiti unicamente nelle strade destinate alla libera circolazione.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, in tutto il territorio del Parco la sosta e la circolazione motorizzata fuoristrada, nelle aree di sosta e lungo piste o percorsi secondari, quali carrarecce, sentieri, piste forestali, nonché su altri ambienti (es.: praterie) è consentito esclusivamente:

- a) ai mezzi utilizzati nelle attività di soccorso, controllo, sorveglianza, protezione civile (es. antincendio boschivo), e di salvaguardia della pubblica incolumità;
- b) agli aventi diritto per l'accesso ai fondi;
- c) ai mezzi impiegati negli interventi di difesa del suolo;
- d) ai mezzi utilizzati per gli interventi di manutenzione della rete sentieristica del Parco, delle aree di sosta;
- e) ai mezzi di servizio dell'Ente di gestione, degli Enti Locali e della Regione Emilia-Romagna, comunque ed esclusivamente nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3. L'Ente di gestione può comunque autorizzare, per motivi di studio e ricerca scientifica, l'accesso, il transito e la sosta con mezzi meccanici a motore negli ambienti naturali, nonché nei sentieri o piste esistenti, previo assenso dei soggetti proprietari e nel rispetto del Regolamento forestale.

4. L'Ente di gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze di protezione e conservazione, può richiedere all'Ente competente di variare le modalità di accesso e di transito lungo le strade insistenti all'interno del territorio del Parco.

5. Qualora consentito dalle Autorità competenti in materia, nel territorio del Parco, tenuto conto della ridotta disponibilità di aree a parcheggio, è ammessa, previo assenso del soggetto proprietario, la sosta temporanea di mezzi motorizzati in aree di proprietà pubblica o privata, per lo svolgimento di iniziative di carattere turistico, culturale, ricreativo o di valorizzazione ambientale, organizzate da soggetti pubblici o privati. È in ogni caso vietato individuare aree da destinare a parcheggio temporaneo all'interno della zona A del Piano del Parco.

Art. 70 - Transito nella rete stradale

1. Nelle strade "ad accesso regolamentato", individuate nell'elaborato T2 del PTP, è compito del Comune regolamentarne l'accesso vietando il transito con mezzi motorizzati, ad eccezione dei mezzi agricoli, dei residenti e dei veicoli accedenti alle abitazioni degli stessi, dei mezzi di soccorso o di Pubblica Assistenza e dei mezzi dell'Ente di gestione e del Comune.

2. La viabilità interdetta al transito sarà indicata da appositi segnali di divieto.

3. Potranno essere chiusi con sistemi a sbarra o catena che permettano il passaggio di biciclette e cavalli, oltre che dei pedoni, sentito il Comune, i seguenti tratti:

- via Gaibola dall'inizio dello sterrato, dopo l'incrocio con via dell'Eremo, fino al "Casone di Gaibola";
- via Benassi dall'incrocio con via della Croara fino alla località La Palazza;
- via Madonna dei Boschi dalla "Palestrina" all'incrocio con Via della Croara.

4. L'Ente di gestione potrà rilasciare autorizzazioni al transito, in deroga ai commi precedenti, sulla base di richieste motivate per esigenze di ricerca scientifica, di studio, di manutenzione, o per consentire l'accesso ai disabili.

Art. 71 - Sorvolo di velivoli

1. L'avvicinamento e il sorvolo del sito con mezzi aerei, elicotteri, ultraleggeri, aeromodelli (c.d. droni), deltaplano e parapendio, fatti salvi i motivi di vigilanza, soccorso, protezione civile ed antincendio, sul territorio dell'Area protetta sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente di gestione nei seguenti casi:

- esecuzione di lavori in parete, trasporto e installazione di attrezzature in aree inaccessibili;
- esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, rilevamenti od osservazioni eseguiti nell'interesse del Parco o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti Pubblici o nell'interesse generale e collettivo;
- attività di ricerca scientifica, studi e monitoraggio in ambito naturalistico o ambientale, vigilanza e controllo del territorio, in cui sia dimostrata l'impossibilità o la difficoltà di soluzioni alternative;
- la realizzazione di esercitazioni di protezione civile e soccorso.

2. L'avvicinamento e il sorvolo del sito con mezzi aerei, elicotteri, ultraleggeri, droni, deltaplano e parapendio, fatti salvi i motivi di vigilanza, soccorso, protezione civile ed antincendio, è consentito unicamente nel rispetto delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e secondo le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna.

3. Al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico o evitare interferenze negative con le altre componenti ambientali e sociali (ad esempio i gruppi in visita guidata, ...), per le attività di sorvolo l'Ente di gestione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di negare il rilascio dell'autorizzazione o limitarne lo svolgimento per zone (ad es. Zona A e B, aree di sosta, ...) e periodi (ad es. periodo riproduttivo, ...) al fine di assicurare una adeguata tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale nel suo complesso.

4. Nel caso dell'impiego dei soli aeromodelli (c.d. droni), oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo e fermo restando quanto stabilito dalle normative specifiche sul volo (in particolare dall'ENAC - Ente nazionale aviazione civile) e sulla privacy, può essere ammesso – previo nulla osta dell'Ente Parco - anche un utilizzo di tipo ludico-ricreativo subordinato comunque al rispetto dei principi di tutela sanciti nel PTP, nelle Misure di conservazione e nel presente Regolamento ed in particolare i seguenti:

- il richiedente dovrà autonomamente e preventivamente acquisire l'assenso delle proprietà coinvolte e dichiarare il rispetto della normativa sulla privacy;
- le riprese non potranno essere effettuate nel periodo 15 febbraio - 30 giugno, salvo casi particolari, circoscritti e specifici;
- nel sorvolo si dovrà in ogni caso evitare di avvicinare o inseguire fauna selvatica (ad es. grandi mammiferi o uccelli) o di approssimarsi volontariamente su zone umide o pareti rocciose in cui sia nota o evidente la presenza di rapaci o altri uccelli; nel caso in cui il drone venga fatto oggetto di mobbing, occorrerà allontanarsi dalla zona di ripresa per evitare il contatto con i volatili;
- in ogni caso l'operatore nel corso delle riprese eviterà azioni che possano arrecare disturbo alla fauna rimanendo a debita distanza da eventuali animali presenti.

5. Fermo restando le normative specifiche sull'impiego degli aeromodelli, al fine di semplificare l'utilizzo ludico-ricreativo dei droni non professionali con modalità compatibili con l'Area protetta, l'Ente di gestione si riserva di predisporre ed approvare un Disciplinare per impieghi che possono ritenersi liberi o soggetti a semplici meccanismi di comunicazione preventiva (anche informatizzata) nei casi ritenuti compatibili con la tutela naturalistica e le finalità dell'Area protetta se rispettosi di una serie di condizioni (quali il sorvolo realizzato in particolari periodi, con modalità circoscritte, in particolari zone).

Art. 72 - Convenzioni con proprietà private

1. Qualora un itinerario pedonale, ciclabile od equestre attraversi una proprietà privata, è possibile stipulare con il proprietario una convenzione che regoli le modalità di accesso, le eventuali opere di delimitazione del percorso da realizzarsi e che preveda un indennizzo per il vincolo derivante dal passaggio.

CAPO II – FRUIZIONE DEL TERRITORIO**Art. 73 - Campeggio e bivacco**

1. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali in materia di attività agrituristiche, all'interno del territorio del Parco il campeggio è vietato salvo nelle aree appositamente attrezzate o autorizzate.

2. In tutto il territorio del Parco e dell'area contigua, e ad esclusione delle aree appositamente attrezzate, sono vietati la sosta costituente il campeggio, l'attendamento e simili delle auto-caravan e di tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone.

3. Ad esclusione delle Zone A e delle Zone B del PTP, possono essere autorizzati campeggi fissi all'aperto nel rispetto della vigente normativa, organizzati per finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali, da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari.

4. L'autorizzazione all'esercizio del campeggio di cui al precedente comma, è rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Sono comunque vietati:

- a) il taglio e il danneggiamento della vegetazione arborea e arbustiva salvo in caso di comprovata necessità;
- b) qualsiasi movimentazione del terreno, salvo la realizzazione del solco per la raccolta delle acque meteoriche intorno alle tende. Al termine del campeggio è obbligatorio ripristinare lo stato iniziale dei luoghi;
- c) l'utilizzo di generatori elettrici a motore.

5. Non necessita di autorizzazione l'installazione di tende da campeggio per le attività di studio, ricerca o monitoraggio già autorizzate per tali scopi dall'Ente di gestione o effettuate per suo conto.

6. Con specifico Regolamento di settore potranno essere individuate ulteriori disposizioni. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia e in particolare dalla Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 74 - Uso del fuoco

1. È vietato accendere fuochi all'interno del Parco, bruciare residui colturali, di potatura o di materiale di risulta di interventi forestali di qualunque natura e di svolgere attività che possano aumentare il rischio di incendio (barbecue, fuochi d'artificio, ...) al di fuori di aree appositamente attrezzate o nell'ambito di attività preventivamente autorizzate.

2. Eventuali fuochi per la cottura dei cibi potranno essere ammessi solo esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate.

3. L'accensione dei fuochi di cui al comma precedente mediante forni a legna, barbecue, fornelli da campo o mezzi simili, deve essere effettuato sotto il costante controllo di persone, fino all'esaurimento della combustione.

Art. 75 - Abbandono rifiuti, dispersioni, emissioni

1. Su tutto il territorio del Parco e dell'area contigua è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e/o di materiali di scarto di qualsiasi origine. Qualora l'abbandono riguardi rifiuti considerati "pericolosi" ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 184, comma 4, si tratta di reato penalmente perseguibile.

2. Per conseguire il rispetto dei valori di qualità ambientale nelle immissioni acustiche, è vietato l'uso di apparecchi sonori che possano arrecare disturbo.

3. Al fine di limitare l'inquinamento luminoso tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere conformi a quanto indicato all'art. 5 della LR 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico".

Art. 76 - Attività, eventi o manifestazioni sportive, ricreative e culturali

1. Le attività ricreative, sportive e di fruizione, anche se a carattere amatoriale, all'interno dell'Area protetta devono essere compatibili con gli obiettivi di conservazione di Rete Natura 2000.

2. In particolare, sono vietate le seguenti attività:

- a) uscire dai sentieri e dai percorsi appositamente segnalati, utilizzare i percorsi con modalità difformi dal consentito o in assenza di specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione;
- b) lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata;
- c) l'uso di mezzi motorizzati fuoristrada al di fuori della viabilità ordinaria e di specifica autorizzazione;
- d) la realizzazione di spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati;
- e) la realizzazione di esposizioni di animali selvatici, se non realizzati o patrocinati dall'Ente di gestione;
- f) l'addestramento di rapaci e la realizzazione di spettacoli di falconeria salvo la sola esposizione senza involo.

3. Ai fini della tutela di habitat e specie, l'Ente di gestione, mediante appositi atti, disciplina periodi, modalità, mezzi consentiti e regole di accesso a particolari ambienti e percorsi; tale regolamentazione verrà opportunamente divulgata. Il mancato rispetto di tali regole e della segnaletica comporta le sanzioni di legge.

4. L'organizzazione di escursioni ovvero eventi o iniziative con più di 50 persone/partecipanti richiede la preventiva comunicazione all'Ente di gestione; tale comunicazione informa su: località, tracciato, data e orario dell'escursione o iniziativa, numero massimo previsto di partecipanti, modalità/obiettivo. L'Ente di gestione può, se necessario, vietare o limitare l'attività proposta in considerazione del possibile impatto su habitat e specie. Tale modalità non si applica nel caso di

utilizzo di centri visita, aree attrezzate, percorsi didattici, circuiti vita/sportivi/ricreativi, fattorie didattiche, agriturismi, aree monumentali o museali.

5. Al fine di ottenere la suddetta autorizzazione il soggetto organizzatore deve presentare apposita richiesta almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, specificando: data, orario e attività previste, luogo interessato, numero di partecipanti previsto. Dovrà essere precisato, nel caso di circuiti da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, l'esatto percorso individuandolo su stralcio cartografico del PTP in scala 1:10.000.

6. Al momento del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere effettuato dal soggetto organizzatore un deposito cauzionale pari a € 250 (duecentocinquanta) fermo restando che si richiederà il risarcimento di tutti gli eventuali danni procurati.

7. Per iniziative che si svolgono su sentieri che ricadono anche solo parzialmente in zona B, il numero massimo di partecipanti non dovrà comunque superare le 500 (cinquecento) persone (adulti e/o bambini).

8. I tratti di sentiero in zona B dovranno essere percorsi da gruppi non superiori alle 50 (cinquanta) persone per volta e dovrà essere cura del soggetto organizzatore controllare che siano rispettate le norme del PTP e del presente Regolamento.

9. Per le altre iniziative il numero massimo di partecipanti non dovrà superare le 1.000 (mille) persone (adulti e/o bambini).

10. È ammesso, ad esclusione della zona A, sottoposta a tutela integrale, lo svolgimento di feste popolari che rappresentano una tradizione locale meritevole di essere conservata.

11. L'Ente di gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, può comunque disciplinare lo svolgimento di tali feste popolari.

12. È altresì consentito alle processioni di fedeli seguire, in occasioni di feste religiose tradizionalmente riconosciute, i percorsi tradizionali anche se, eventualmente, non coincidenti con la rete sentieristica ufficiale del Parco.

13. È vietato organizzare nel Parco manifestazioni che prevedano l'uso di mezzi motorizzati o l'utilizzo di armi da fuoco.

14. L'Ente di gestione può interrompere o rinviare le manifestazioni o gli eventi organizzati, al verificarsi di condizioni suscettibili di arrecare disturbi alla fauna selvatica o danni alla flora e agli habitat. In relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, l'Ente di gestione può vietare o limitare ulteriormente lo svolgimento delle manifestazioni all'interno del Parco.

15. Al termine della manifestazione, il soggetto responsabile è tenuto, entro 48 ore dall'evento, a rimuovere la segnaletica di riferimento posta lungo la viabilità, nonché i rifiuti e ogni altro materiale legato allo svolgimento della manifestazione. Qualora il soggetto organizzatore non ottemperi a tale obbligo nel termine prescritto, l'Ente di gestione, previa diffida, esegue d'ufficio i lavori di ripulitura, addebitando a tale soggetto le relative spese. In tal caso l'Ente di gestione, fatte salve le eventuali sanzioni di Legge, non accorderà lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione per il biennio successivo.

16. L'Ente di gestione non è in alcun caso tenuto a indennizzare eventuali danni a beni e persone, arrecati dalla fauna selvatica che si verifichino in connessione con lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative o culturali. Con il rilascio dell'autorizzazione l'Ente di gestione non fa alcuna valutazione in ordine alle condizioni di sicurezza con cui si svolgono le predette manifestazioni. L'autorizzazione viene rilasciata unicamente ai fini della tutela ambientale.

17. Alla violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo è applicabile una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00 ai sensi dell'art. 60, comma 1 della LR 6/2005.

18. Stante la particolare gravità, alla violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo è applicabile una sanzione pecuniaria da € 2.000,00 a € 20.000,00.

CAPO III – RETE SENTIERISTICA

Art. 77 - Riconoscibilità e classificazione dei sentieri

1. I sentieri facenti parte della rete sentieristica del Parco sono resi riconoscibili sul territorio dell'Area Protetta da apposita cartellonistica o segnaletica a cura dell'Ente di gestione, realizzata secondo le direttive del Manuale d'immagine coordinata per la segnaletica delle Aree protette dell'Emilia-Romagna e dei Siti Rete Natura 2000, nonché dall'apposita cartografia tematica del Parco.

2. I sentieri sono classificati secondo due livelli di importanza in base al grado di manutenzione e di effettiva percorrenza. I livelli sono i seguenti:

a) Sentieri di primo livello: rete di percorsi che verranno mantenuti transitabili e percorribili con gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria gestiti direttamente dall'Ente di gestione. Tali percorsi sono caratterizzati da una segnatura mista, Ente di gestione e Club Alpino Italiano (CAI); la segnatura propria dell'Ente sarà in carico all'Ente, mentre quella del CAI rimarrà in carico al CAI.

b) Sentieri di secondo livello: costituito dalla restante parte della rete. In caso di necessità, e una volta espletate le manutenzioni della rete principale, l'Ente di gestione può comunque effettuare interventi straordinari compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie.

3. Al presente Regolamento è allegata la Carta della classificazione dei sentieri (Allegato 1).

Art. 78 - Cura e manutenzione dei sentieri

1. L'Ente di gestione, per quanto riguarda la rete sentieristica di cui al precedente art. 44 comma 2 lettera a), provvede, ove non diversamente stabilito:

- al monitoraggio periodico dei sentieri, al fine di accertare le condizioni di percorribilità degli stessi;
- all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica informativa;
- alla riapertura dei sentieri chiusi, ai fini di un loro inserimento nella rete sentieristica del Parco, qualora ciò sia compatibile con le disposizioni dell'art. 27 "Sistema delle Infrastrutture per l'accesso al Parco" delle NTA.

2. La manutenzione dei sentieri del Parco avviene previa intesa con il Comune territorialmente competente. Di norma, all'Ente di gestione compete la manutenzione dei sentieri che, inseriti nella rete sentieristica del Parco, sono destinati alla sola circolazione di pedoni o velocipedisti.

3. Fermo restando quanto stabilito dal soprarichiamato art. 27 delle NTA, le modifiche plano-altimetriche ai percorsi sono consentite, previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente di gestione, se finalizzate a:

- migliorare la sicurezza dei fruitori;

- ripristinare la percorribilità di tratti compromessi da eventi calamitosi, frane, smottamenti;
- ridurre o a eliminare l'interferenza dei sentieri con le emergenze di interesse conservazionistico, in particolare con le specie tutelate dalle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CEE e con le specie vegetali rare, interessanti o di particolare interesse fitogeografico sottoposte a particolare tutela.

4. Gli interventi previsti dall'art. 27 delle NTA, gli interventi di manutenzione e le modifiche di cui al precedente comma, se realizzate su iniziativa dell'Ente di gestione non necessitano di autorizzazioni.

Art. 79 - Disposizioni generali per l'utilizzo dei sentieri

1. Lungo la rete sentieristica del Parco si osservano le seguenti disposizioni generali:

- a) i sentieri destinati ad essere percorsi a piedi, con biciclette (o mountain bike) o cavalcando equini, sono espressamente segnalati da apposita cartellonistica o segnaletica a cura dell'Ente di gestione;
- b) tutti i sentieri possono essere utilizzati, di norma, per escursioni pedonali. Per i sentieri prossimi al bordo di pareti rocciose l'escursione pedonale deve avvenire percorrendo il tracciato mantenendosi sul lato interno, senza sporgersi nei dirupi, anche se protetti, o arrampicarsi nelle scarpate;
- c) la percorribilità con velocipedi (bicicletta o mountain bike) e a dorso equini può, in caso di necessità, essere totalmente o parzialmente inibita da parte dell'Ente di gestione; i percorsi interessati saranno appositamente individuati e segnalati dall'Ente di gestione;
- d) i fruitori sono comunque tenuti a prestare la massima attenzione nel percorrere i sentieri, dando in ogni caso sempre la precedenza ai pedoni.

2. Sono sempre fatte salve le disposizioni in materia di tutela degli habitat.

TITOLO 5 - ATTIVITÀ EDILIZIE, IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 80 - Principi generali

1. Per le definizioni degli interventi edilizi si fa rinvio alla normativa di settore vigente, attualmente costituita dal DPR del 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dalla LR 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia” con le successive modifiche e integrazioni.

2. Laddove le NTA impongano prescrizioni in merito a interventi edilizi, che per effetto delle nuove definizioni risulterebbero ammissibili, prevalgono comunque, in quanto le restrizioni derivanti dalla LR 6/2005 sussistono indipendentemente dalle definizioni che vengono attribuite alle tipologie di intervento e che possono variare col tempo in funzione di esigenze non correlate alla tutela delle aree naturali protette.

3. Laddove invece le NTA si riferiscano genericamente alle tipologie di interventi edilizi senza dettare specifiche prescrizioni, si assumeranno quale riferimento le definizioni di cui al precedente comma 1.

4. Sono sempre fatte salve eventuali norme più restrittive di altri Enti competenti in materia e in particolare quelle derivanti dagli strumenti urbanistici comunali e relativi regolamenti.

5. Nelle zone B non sono ammessi ampliamenti. Nelle zone C le possibilità di ampliamento sono specificate nell'art. 20 comma 5 delle NTA. Come precisato al precedente comma 2, non sono pertanto ammessi ampliamenti al di fuori dei casi e dei limiti specificamente indicati nelle Norme di attuazione, indipendentemente dalla definizione di intervento edilizio ad essi attribuita dalle vigenti normative in materia edilizia o dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 81 - Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia

1. Si assumono le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia emanate dalla Regione Emilia-Romagna in recepimento dell'articolo 57, comma 4, della LR 15/2013, e in adeguamento alle definizioni uniformi di cui all'Allegato 1.A dell'intesa di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 20 ottobre 2016.

Art. 82 - Area di pertinenza

1. Si definisce area di pertinenza, ove non diversamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, l'area risultante dalle mappe catastali, fermo restando il ricorrere dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all'art. 817 del Codice civile.

Art. 83 - Interventi edilizi e su altri manufatti in relazione alla tutela di habitat e specie

1. Molte specie di interesse comunitario frequentano e utilizzano edifici, manufatti, ruderi. Occorre pertanto che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero o di ristrutturazione edilizia di qualunque genere evitino il possibile disturbo o la perturbazione del sito (periodo riproduttivo, di svernamento, rifugio, ...) e, nel caso, prevedano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

2. Al fine di disciplinare gli interventi, si farà riferimento, quando possibile, a specifiche Linee Guida.
3. Il territorio dell'Area protetta ricade interamente in zone di protezione dall'inquinamento luminoso sottoposte a particolare tutela ai sensi della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e delle Direttive di attuazione vigenti.
4. È vietata l'illuminazione diretta delle zone di rifugio idonee ai Chiroterri; pertanto, dovranno essere applicate le seguenti disposizioni:
 - a) l'illuminazione decorativa degli edificati deve essere esclusa o realizzata in modo che non siano posti in luce le vie di accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chiroterri;
 - b) se l'illuminazione è motivata da esigenze di sicurezza connesse alla presenza di cantieri, si può ricorrere ad alternative, quali ponteggi con sistema di allarme o circuiti di videosorveglianza con telecamere associate a illuminatori a infrarossi;
 - c) nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di interventi su edifici e spazi privati, fermo restando l'obbligo di escludere l'illuminazione diretta di vie di accesso e rifugi dei Chiroterri, usare lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda corrispondenti a ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra e installate ad altezza non superiore a 3,5 metri, salvo motivate ragioni di sicurezza o pubblica incolumità;
 - d) ove possibile si raccomanda, in luogo dell'illuminazione diffusa, l'impiego di fotocellule attivate dal passaggio di mezzi o persone.
5. Non è consentito effettuare interventi edilizi in periodi o con modalità in contrasto con la conservazione dei roost.

CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E EDILIZIE

Art. 84 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dalle NTA del PTP in conformità a quanto previsto dall'art. 25 della LR 6/2005.
2. Nelle zone B gli interventi consentiti sono disciplinati dall'art. 19 delle NTA del PTP;
3. Nelle zone C gli interventi consentiti sono disciplinati dall'art. 20 delle NTA del PTP;
4. Nell'area contigua, per quanto non esplicitamente previsto dall'art. 22 delle NTA del PTP, gli interventi consentiti sono disciplinati dagli strumenti urbanistici ed edilizi dei Comuni territorialmente competenti, nel rispetto delle direttive stabilite dal medesimo art. 22, fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento.
5. Nelle zone C è ammesso il frazionamento di unità abitative, con possibilità di realizzare al massimo due alloggi per edificio, esclusivamente per i fabbricati rurali che presentano i requisiti di ruralità secondo la legislazione vigente.²

² Si veda in proposito l'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e modificato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

6. Il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalle NTA del PTP. Gli edifici con tipologia "stalla" e/o "fienile", di cui all'appendice 1) delle NTA del PTP e individuati con la sigla B6 negli articoli 19 e 20 delle norme medesime, sono quei fabbricati costruiti in muratura secondo il modello di architettura rurale prevalente nelle prime colline bolognesi in epoca passata, utilizzati come ricovero animali e foraggi. La finalità della norma, infatti, è la tutela del paesaggio agrario e delle testimonianze storiche dell'insediamento umano.

7. Sono esclusi dalla possibilità di cambio d'uso i manufatti che, ancorché utilizzati come ricovero animali e foraggi non presentano quelle caratteristiche costruttive tipiche che si intendono tutelare. A titolo esemplificativo non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso per funzioni abitative di manufatti in lamiera, legno, materiali misti, prefabbricati di qualsiasi genere, anche se oggetto di condono edilizio o sanatoria.

Art. 85 - Indicazioni generali per gli interventi su edifici di interesse storico

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 delle NTA di PTP, i nuclei, gli insediamenti isolati e i percorsi di interesse storico-paesistico nel territorio del Parco sono tutelati. In particolare, lo sono quelli già individuati nell'elaborato cartografico T3.2 del PTP.

2. Ai fini dell'analisi e dell'approfondimento del patrimonio edilizio esistente, i Comuni adottano criteri compatibili con quanto contenuto agli artt. 17 e 17 bis delle NTA del PTP.

Art. 86 - Interventi non soggetti a richiesta di nulla-osta

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 bis delle Norme di Attuazione del PTP, i progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio del Parco, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta:

1. interventi a cura dell'Ente di gestione, per l'attuazione delle finalità dell'Area protetta nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalle LR 24/2011 art. 3 e LR 13/2015 art. 18;
2. interventi a cura dell'Ente di gestione, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione del sito e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nel piano di gestione;
3. interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della LR 6/2005 art. 39, comma 1;
4. attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nel PTP e riportate nel presente regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta" di cui all'art. 4, il nulla osta non è richiesto per gli interventi di cui al seguente comma 4, su fabbricati esistenti e loro pertinenze, a condizione che non comportino:

- 1) aumento di superficie calpestabile e/o aumento di volume;
- 2) modifiche della sagoma planivolumetrica;
- 3) cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante;

- 4) movimenti terra diversi da quelli indicati all'art. 7 comma 1 lett. e) della LR 15/2013;³
- 5) impermeabilizzazione del suolo;
- 6) interferenze con la vegetazione;
- 7) interferenze con la fauna selvatica o habitat in generale, tra i quali, a titolo esemplificativo il rifacimento di manti di copertura o il ripristino di edifici in stato di abbandono.

3. Gli interventi di attività edilizia libera di cui all'art. 7 comma 1 della LR 15/2013, con le eccezioni di cui ai commi seguenti del presente articolo, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 3, non sono sottoposti alla procedura di rilascio del nulla osta.

4. Le opere di cui alla lettera g) del citato art. 7 comma 1 della LR 15/2013, nella fattispecie *le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture*, sono soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

5. Le opere di cui alla lettera l) del citato art. 7 comma 1 della LR 15/2013, nella fattispecie *gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria*, disciplinati al Capo III del presente Regolamento, sono soggetti a nulla osta.

CAPO III – INTERVENTI E OPERE PERTINENZIALI, ELEMENTI DI ARREDO

Art. 87 - Manufatti pertinenziali a servizio di edifici esistenti – Generalità

1. I manufatti pertinenziali o elementi di arredo sono caratterizzati da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabili autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

2. L'installazione di tali manufatti a servizio di edifici esistenti, cui sono legati con un nesso di funzionalità, è consentita soltanto se non si determini alcuna modificazione della morfologia dei luoghi. È comunque vietata la realizzazione di tali manufatti quando la relativa sagoma planivolumetrica si evidenzia sul profilo dei crinali.

3. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti di cui al presente capitolo si considerano interventi pertinenziali o attività edilizia libera, quindi non assimilabili agli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera g) dell'Allegato 1 alla LR 15/2013, qualora non siano qualificati come tali dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree.

4. Detti interventi, ancorché qualificati come attività edilizia libera e pertanto non soggetti ai titoli abilitativi di cui all'art. 9, comma 2 della LR 15/2013, sono comunque da sottoporre a procedura di rilascio del nulla osta di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 19 comma 4 e dell'art. 20 comma 4 delle Norme di Attuazione del PTP nelle zone B e C del Parco è vietato costruire nuove opere edilizie, pertanto, al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Regolamento, non è consentito realizzare o installare manufatti, ancorché classificati come pertinenziali, in quanto di volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale, anche qualora non considerati interventi di "nuova costruzione" secondo le definizioni degli interventi edilizi contenute nelle norme vigenti in materia o negli strumenti urbanistici comunali.

³ *movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;*

Art. 88 - Gazebo

1. Nelle zone B, C e nell'area contigua è consentita l'installazione di gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere); oltre al rispetto delle norme del Codice civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e di eventuali normative più restrittive presenti nei RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) dei singoli Comuni, tali manufatti in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) e privi di platea di fondazione, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m 3.00;
- superficie coperta max = mq 16,00;
- non dovranno avere grondaie e pluviali, non potranno essere tamponate; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli, stuoie;
- non potranno avere funzione di ricovero attrezzi o autovetture.

Art. 89 - Pergolati

1. In conformità a quanto stabilito nell'allegato A della deliberazione di Assemblea Legislativa n. 279/2010 "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi", per pergolato si intende una struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

2. Nelle zone B, C e nell'area contigua è consentita l'installazione di pergolati (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali, la cui superficie sia inferiore al 25% della superficie coperta dell'abitazione di pertinenza, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere).

3. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici e a eventuali norme più restrittive presenti nei RUE dei singoli Comuni, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m 3.00;
- superficie coperta massima = inferiore al 25% della superficie coperta dell'abitazione di pertinenza, con un massimo di mq 16,00;
- la struttura, priva di platea di fondazione, deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti sui cui vengono appoggiati); può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli, stuoie;
- la struttura non può avere funzione di ricovero attrezzi o autovetture.

Art. 90 - Tettoie per ricovero autovetture

1. Nelle zone Bp, nelle zone C e nell'area contigua, all'interno delle aree di pertinenza di edifici ad uso abitativo, nel caso in cui l'abitazione risulti sprovvista di autorimessa, oppure l'autorimessa esistente risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima (un posto auto per unità immobiliare) o alle esigenze del nucleo familiare, è consentita l'installazione di tettoie aperte in legno per il riparo delle auto, nei limiti di superficie massima consentita dai RUE dei singoli comuni e in ogni caso dimensionate per ospitare un solo posto auto.

2. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici e a eventuali norme più restrittive presenti nei RUE dei singoli Comuni, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m 3.00;
- dimensioni massime = mq 18, salvo prescrizioni più restrittive contenute nei RUE comunali;
- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame.

3. Non sono ammesse platee di fondazione. Un eventuale miglioramento del piano carrabile sottostante la tettoia potrà essere effettuato a condizione che sia garantita la permeabilità del terreno.

4. In presenza di più unità immobiliari nel medesimo edificio si potrà valutare l'opportunità di accorpare le tettoie, fino a un massimo di 3, in un unico manufatto al fine di migliorare l'inserimento nel contesto paesaggistico.

5. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo si considerano interventi pertinenziali, quindi non assimilabili agli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera g) dell'Allegato 9 alla LR 15/2013, qualora non siano qualificati come tali dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree. A tal fine, il volume del manufatto non deve superare il 20% del volume del fabbricato principale di cui costituisce pertinenza, fermo restando il limite di superficie di cui al comma 2.

Art. 91 - Strutture precarie di ricovero attrezzi

1. Nelle zone B e C del Parco è consentita l'installazione di un ricovero per piccoli attrezzi, alle condizioni di cui all'appendice 2 delle Norme di Attuazione del PTP, nell'area di pertinenza di nuclei o edifici esistenti.

2. Nelle zone C l'installazione di ricoveri attrezzi è altresì consentita nelle proprietà superiori ai 5.000 mq di estensione per la cura di orti, giardini e piccoli appezzamenti di terreno, alle medesime condizioni di cui all'Appendice 2 delle NTA del PTP.

3. Nell'area contigua l'installazione di ricoveri attrezzi è consentita con le stesse modalità con una dimensione massima di 12 mq.

4. Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive da parte di altri enti con particolare riguardo agli edifici classificati come beni di valore storico di cui all'art. 17 bis, punto 4 delle NTA del PTP.

5. Le strutture di cui al presente articolo non possono avere allacciamenti alle reti tecnologiche, ivi compresa quella elettrica.

6. La realizzazione delle piccole strutture precarie di ricovero attrezzi è subordinata al rilascio di nulla osta dell'Ente di gestione.

Art. 92 - Piscine

1. La realizzazione di piscine è ammessa unicamente nell'area contigua a pertinenza e nelle immediate vicinanze di edifici ad uso abitativo. Le dimensioni delle piscine, in termini di volume, non possono superare il 20% del volume dell'edificio principale, indipendentemente dal numero di unità abitative di cui è composto. Ogni piscina deve avere in ogni caso una estensione di superficie non superiore a mq 48.⁴

2. Il progetto per la loro realizzazione dovrà obbligatoriamente prevedere un sistema di depurazione e ricircolo dell'acqua indicando comunque le fonti di approvvigionamento idrico, le quantità di acqua prelevata e il sistema di scarico delle acque reflue.

3. Per ridurre l'impatto ambientale tali manufatti dovranno avere il vano tecnico completamente interrato e il rivestimento della vasca di colore neutro (sabbia) o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare l'impatto visivo e paesaggistico.

4. I bordi e la pavimentazione circostante dovranno essere realizzati con materiali antiscivolo di tipo tradizionale (cotto o pietra).

5. Le piscine dovranno utilizzare le tecnologie di filtrazione che annullano l'utilizzo di cloro che comunque dovrà rispettare i limiti previsti dal "Piano di Tutela delle Acque" della Regione.

6. La superficie delle piscine poste all'esterno degli edifici è considerata superficie impermeabile ai fini del calcolo della permeabilità del suolo.

7. La sistemazione a verde delle aree circostanti dovrà essere realizzata con il criterio del massimo contenimento dell'impatto paesistico e visivo.

8. Non è ammessa la copertura, anche solo stagionale, degli impianti. Le piscine non utilizzate per periodi medio lunghi possono essere coperte a raso con appositi teli o altri strumenti idonei e ambientalmente compatibili.

9. Al fine di limitare possibili rischi di mortalità per annegamento di animali selvatici e domestici, in particolare mammiferi, e altri animali della fauna minore (anfibi, rettili, insetti, ...), attratti dalla piscina o caduti al suo interno, la realizzazione di piscine dovrà prevedere obbligatoriamente la creazione, sul bordo, di idonee rampe di risalita – anche mobili - con superficie antiscivolo (ad esempio del tipo "skamper ramp" pensate per la risalita di grossi cani) adatte alla fauna selvatica che può frequentare il giardino. Tale dispositivo di risalita per la fauna dovrà essere illustrato nel progetto. Il progetto dovrà inoltre precisare le modalità di copertura della piscina durante la fase di non utilizzo; l'impiego di teli o altre adeguate coperture mobili è obbligatorio quando la piscina, anche se vuota, non viene utilizzata.

⁴ Se un fabbricato è composto da più unità abitative può essere realizzata una piscina per ciascuna unità purché il volume complessivo, dato dalla sommatoria dei volumi delle singole piscine, sia non superiore al 20% del volume del fabbricato

10. È vietato scaricare le acque di piscina nei corsi d'acqua superficiali (es. fossi). Lo scarico di fondo in caso d'impianti con depurazione chimica al cloro deve essere collettato alle fognature oppure a cisterne di stoccaggio atto a consentire l'evaporazione delle sostanze immesse durante il trattamento.

11. Nel caso di sistemi di illuminazione, devono essere rispettate le normative vigenti e le prescrizioni in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso.

12. In fase di predisposizione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a limitare al minimo le interferenze con l'ambiente circostante.

13. Le piscine dovranno essere realizzate in aree che garantiscano il minimo impatto paesaggistico e ambientale ed essere collocate in aree poco visibili da luoghi panoramici, vie di comunicazione e sentieri naturalistici; la realizzazione dovrà tenere conto della morfologia del terreno evitando sistemazioni (scavi, riporti, muri a retta) che alterino sensibilmente lo stato dei luoghi.

14. È altresì ammessa, sempre nella sola area contigua, la realizzazione di piscine nelle aree di pertinenza degli edifici adibiti ad attività agrituristiche con il limite di una per attività ricettiva. In tal caso la superficie massima è estesa a 60 mq.

15. Sono fatte salve eventuali norme a carattere più restrittivo emanate a seguito di pianificazione di dettaglio approvata dai rispettivi Comuni nell'ambito del territorio del Parco.

16. In alternativa alle tradizionali piscine, possono essere realizzati biolaghi⁵. In tal caso la dimensione massima è estesa a mq 60 per le abitazioni private e a mq 70 per gli agriturismi. Le piscine già esistenti possono essere riadattate a biolaghi. I biolaghi possono essere altresì realizzati nelle zone C a servizio di agriturismi nell'ambito di un Piano di Riconversione o Ammodernamento dell'Attività agricola.

CAPO IV – RIPARI PER ANIMALI DETENUTI PER FINALITÀ DI TEMPO LIBERO

Art. 93 - Manufatti per ricovero cavalli

1. Nelle zone C e nell'area contigua, fermo restando quanto previsto per gli imprenditori agricoli professionali, nelle aree di pertinenza di edifici ad uso abitativo è ammessa la realizzazione di tettoie e ricoveri in legno per cavalli, nei limiti di superficie massima stabiliti nel presente Regolamento e qualora non siano classificati come "nuova costruzione" dai RUE dei singoli comuni.

2. Tali strutture dovranno essere collocate preferibilmente nell'ambito della corte ovvero della pertinenza dell'edificio principale e comunque in porzioni del fondo già servite da viabilità di accesso, qualora necessaria, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.

3. L'installazione di tali manufatti è consentita soltanto se non si determini alcuna modificazione della morfologia dei luoghi.

⁵ Il biolago è un bacino ornamentale e balneabile d'acqua dolce che si integra con l'ambiente circostante. Con il termine "biolago" (o ecolago o laghetto balneabile) si intende uno specchio d'acqua artificiale in cui la depurazione non avviene con sistemi artificiali e tradizionali di trattamento delle acque, ma attraverso l'impiego di elementi naturali, principalmente piante e ghiaia, in grado di rendere le acque balneabili. Tale tipo di depurazione, anche detta "fitodepurazione", evita l'utilizzo di preparati chimici come il cloro e, di conseguenza, evita lo sversamento di tali sostanze inquinanti nei sistemi fognari o nei terreni circostanti. Il biolago è diviso in due distinte sezioni. La prima è dedicata alla balneazione (come una piscina). La seconda sezione è, invece, caratterizzata da un'area verde filtrante. Il circolo d'acqua tra l'area bagnante e quella filtrante garantisce un'ossigenazione sufficiente al sistema. Nel biolago domestico l'acqua e la vegetazione sono in rapporto diretto e nella sezione di fitodepurazione la fauna può avere accesso senza pericolo. Anche il biolago dovrà in ogni caso consentire un'agevola risalita della fauna che fosse caduta al suo interno e protetta da eventuali annegamenti nel periodo di inutilizzo.

4. È comunque vietata l'ubicazione di tali manufatti, quando la relativa sagoma planivolumetrica, si evidenzi sul profilo dei crinali, avendo una quota a questo superiore.
5. Per poter realizzare tali annessi occorre disporre di un'adeguata superficie fondiaria coltivata o boscata, indipendentemente dal numero dei capi equini, secondo quanto disposto dai RUE comunali.
6. Su ciascuna proprietà non possono in ogni caso trovare collocazione più di n° 3 (tre) ricoveri e ciò indipendentemente dalla sua estensione.
7. I manufatti per il ricovero dei cavalli, costituiti da unico vano fuoriterra (H max m 3.00 in gronda), dovranno avere una forma planivolumetrica compatta, preferibilmente rettangolare, evitando volumetrie articolate.
8. Ogni box dovrà essere costituito da una parte destinata propriamente per il ricovero dell'animale e di una destinata alla pulizia e sellatura del cavallo. L'intero box dovrà essere realizzato in legno e il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15,00 mq. Le aperture dei fronti esterni devono riproporre forme, dimensioni e rapporti dimensionali tra larghezza e altezza, analoghi a quelli già presenti nella architettura rurale della zona.
9. Le caratteristiche strutturali e la natura di tali manufatti precari devono consentire una facile rimozione. In generale esse non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggi che non richiedano particolari escavazioni o splateamenti sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
10. I manufatti di cui sopra devono essere realizzati in legno. L'uso di elementi in metallo è consentito limitatamente alla struttura portante e alla cornice di eventuali infissi.
11. La realizzazione dei manufatti in questione è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni stabili e regolarmente autorizzate utilizzabili agli stessi scopi.
12. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti di cui al presente capitolo si considerano interventi pertinenziali, quindi non assimilabili agli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera g) dell'Allegato 9 alla LR 15/2013, qualora non siano qualificati come tali dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree. A tal fine il volume del manufatto non deve superare il 20% del volume del fabbricato principale di cui costituisce pertinenza, fermo restando il limite di superficie di cui al comma 8.
13. Tali interventi sono subordinati al deposito presso il Comune di atto unilaterale d'obbligo che assicuri la demolizione e bonifica del sito in caso di dismissione.

Art. 94 - Manufatti per ricovero di animali da cortile

1 - Gli annessi per il ricovero di animali di bassa corte (polli, anatre, oche, conigli ecc.) e di cani da caccia, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati. I manufatti destinati al ricovero animali da cortile, dovranno essere ubicati nelle aree agricole e dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme igienico – sanitarie regolanti la materia.

2 - Tali manufatti, costituiti da unico vano fuoriterra (H max m 1,80 in gronda), dovranno avere una forma planivolumetrica compatta, preferibilmente rettangolare, evitando volumetrie articolate ed il suo ingombro planimetrico non potrà superare i 10,00 mq. Tali manufatti dovranno avere la copertura a falde inclinate tipo "capanna", con pendenza massima del 30%, evitando altre forme di coperture.

CAPO V – RECINZIONI

Art. 95 - Recinzione di aree di pertinenza di edifici ad uso abitativo

1. In base a quanto prescritto dagli artt. 19, comma 4 e 20, comma 4 del PTP la recinzione delle pertinenze strettamente necessarie agli edifici ad uso abitativo è ammessa solo se costituita da siepi con eventuale rete o fili metallici interposti, rete plastificata, staccionate in legno, prive di cordolo di base e realizzata in modo da non costituire ostacolo al transito della fauna selvatica. L'altezza massima da terra è di norma pari a m. 1,20, salvo particolari e motivate esigenze. Sono ammessi elementi verticali in muratura esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso.

2. Le recinzioni preesistenti possono essere recuperate, se omogenee all'impianto dell'edificio, ovvero sostituite con siepe viva. Tutte le siepi dovranno essere realizzate con specie comprese nell'elenco allegato al PTP.

3. Ai fini della determinazione della superficie da recintare si definisce "area di pertinenza strettamente necessaria all'abitazione", ove non diversamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, l'area risultante dalle mappe catastali.

4. Per quanto riguarda i nuclei di più edifici o edifici costituiti da più unità immobiliari, è prescritta la conservazione dell'unitarietà della corte comune. Eventuali divisioni patrimoniali potranno essere materializzate mediante posa di siepi vive e/o staccionate di legno con eventuale rete o fili metallici (H max 1,00 m), salvo particolari e motivate esigenze.

Art. 96 - Recinzione di fondi rustici

1. I fondi agricoli o, comunque, gli appezzamenti di terreno che non sono definibili come aree di pertinenza in base al precedente art. 95, possono essere delimitati con staccionate in legno, siepi vive, fossi, pali in legno con fili metallici (non spinati e non plastificati) anche in abbinamento fra di loro. L'altezza massima da terra è di norma pari a m 1,20.

2. In relazione alla presenza di un elevato rischio di danno alle attività produttive da parte della fauna selvatica sarà possibile autorizzare una tipologia di recinzione costituita da pali o stacconata in legno con rete metallica, anche plastificata, con altezza massima che, di norma dovrà essere 1,50 m estensibile a 2,00 m con la posa di filo zincato non spinato, e comunque in funzione della specie animale da cui è necessario proteggersi. È in ogni caso obbligatoria la realizzazione di una siepe campestre in affiancamento alla recinzione metallica mediante l'impiego di specie arboreo-arbustive di cui all'allegato elenco (Allegato 2) qualora la recinzione non venga realizzata a diretto contatto con il margine del bosco o da siepi campestri già esistenti.

3. È inoltre consentito installare fili elettrificati a protezione di colture e/o negli appezzamenti di terreno ove si svolgono attività di allevamento.

4. È consentita la realizzazione di recinzioni necessarie alla protezione di impianti tecnologici quali:

- pozzi, centrali termiche;
- impianti di produzione energie ecocompatibili;
- impianti di depurazione acque reflue;
- centrali di trasformazione elettriche;
- manufatti per apparecchiature connesse a impianti di trasmissione e ricezione via etere di informazioni, suoni, immagini, dati;

- altri impianti da valutare caso per caso.

5. All'interno dell'area di pertinenza oppure nei fondi agricoli potrà essere recintata una porzione di superficie per la protezione di piccoli animali quali pecore, galline, oche o conigli, nei limiti massimi stabiliti dai RUE dei singoli Comuni e con esclusione delle zone B di Parco.

6. È consentito il rinnovo di recinzioni fatiscenti. In caso di sostituzione completa dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al presente articolo. In caso di sostituzione parziale è possibile mantenere la tipologia preesistente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle Aree contigue, come definite e perimetrate dal PTP.

8. Con un Regolamento specifico di settore potranno essere dettate prescrizioni e indirizzi operativi per la realizzazione di recinzioni al fine di prevenire la mortalità della fauna e incidenti stradali.

CAPO VI – STRUTTURE TEMPORANEE

Art. 97 - Piscine smontabili temporanee

1. Possono essere installate, esclusivamente nelle aree di pertinenza di edifici ad uso abitativo, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno, piscine smontabili appoggiate al suolo di dimensione non superiore a 15 mq di superficie e altezza non superiore a 1,80 m, a condizione che la realizzazione non richieda movimenti di terra né la costruzione di platee o pavimentazioni e che non risultino visibili dai percorsi pubblici e dai punti di belvedere. Eventuali basi di appoggio sul terreno possono essere realizzate esclusivamente in legno per una superficie non superiore al doppio della superficie della piscina stessa, da rimuoversi contestualmente ad essa.

2. È vietata la realizzazione di altre strutture o attrezzature di servizio quali impalcati, artificiosi raccordi con il terreno, spogliatoi.

3. Sono fatte salve eventuali norme più restrittive da parte dei Comuni e di altri enti competenti.

4. Il soggetto interessato dovrà presentare all'Ente di gestione apposita richiesta di autorizzazione temporanea con indicazione della data di installazione e della data di rimozione del manufatto.

5. L'installazione delle piscine stagionali è subordinata al deposito di una cauzione da restituirsi a fine stagione e ad avvenuta rimozione dell'attrezzatura, il cui importo verrà stabilito ogni anno con deliberazione di Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione.

6. Le piscine di volume sino a 5 mc, con superficie sino a 5 mq, possono essere installate stagionalmente senza necessità di autorizzazione dell'Ente di gestione, ferme restando le medesime condizioni specificate nei commi precedenti e nel limite massimo di una piscina per unità immobiliare abitativa.

Art. 98 - Altri manufatti temporanei

1. È consentita, limitatamente alle zone C e nell'area contigua, l'installazione di strutture temporanee, per un periodo massimo, comprensivo di installazione iniziale e smontaggio finale, di 180 giorni, completamente e facilmente rimovibili. Tali strutture devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali, come quelle di seguito elencate:

- attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi e altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico-ricreativo;

- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzino per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazzali, parcheggi, etc.);

- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie per l'esercizio dell'attività agricola e/o agrituristica, compresa vendita dei prodotti dell'azienda, quali tettoie, ricoveri, ombreggiature, etc.;

2. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga.

3. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative del PTP, agli strumenti urbanistico-edilizi comunali, alle norme igienico-sanitarie e non deve comportare movimenti terra né sbancamenti.

4. I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive:

- elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità;

- elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili;

5. Oltre alla documentazione prevista dalle amministrazioni comunali, per questi manufatti dovrà essere presentata all'Ente di gestione una richiesta di autorizzazione temporanea a firma del richiedente in cui siano esplicitamente indicati:

- il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato fermo restando un periodo massimo di 180 giorni comprensivo di installazione e rimozione totale;

- le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto;

- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato;

- l'impegno alla manutenzione e al mantenimento del decoro delle aree interessate;

- l'impegno che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.

6. Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso.

7. Qualora si ripeta l'esigenza di installare il manufatto dovrà essere inoltrata nuova richiesta con le stesse modalità sopra descritte, salvo che nel frattempo non intervengano nuove normative ostative.

8. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento i manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche di cantiere, containers attrezzati, wc e simili, per tutta la durata del cantiere, se regolarmente autorizzati.

CAPO VII – IMPIANTI TECNOLOGICI, ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 99 - Impianti eolici e idroelettrici

1. In tutto il territorio del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito Rete Natura 2000 in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, nonché l'installazione di micro-generatori eolici con altezza complessiva non superiore a m 1,50 e diametro non superiore a m 1,00. In ogni caso è vietata la realizzazione su crinali.

2. La valutazione di impatto *ante e post operam* degli impianti eolici e idroelettrici che possono interessare negativamente habitat fluviali, ittiofauna, uccelli e chiroterteri e altre specie di interesse comunitario nel raggio di diversi km dall'impianto a seconda dell'ecologia della specie e delle caratteristiche ambientali, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle Misure Specifiche di Conservazione di cui all'art. 6, comma 2 del presente Regolamento e sulla base delle più recenti e adeguate conoscenze derivanti da appositi monitoraggi e rilevamenti.

Art. 100 - Impianti per la produzione di energia solare

1. Gli impianti per la produzione di energia da fonte solare (impianti fotovoltaici e i così detti di "solare termico") devono essere installati sul coperto di edifici o altri manufatti esistenti (tettoie, ecc.), se idonei, integrati o semi-integrati nella copertura.

2. I pannelli dovranno essere possibilmente non riflettenti, di colore scuro, in modo da limitare l'impatto sul paesaggio.

3. Non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Art. 101 - Reti tecnologiche e di distribuzione dell'energia (elettrica e gas), acquedotti e fognature

1. La realizzazione di progetti relativi a nuovi tracciati o interventi di manutenzione straordinaria di elettrodotti, cavidotti, gasdotti, fognature, impianti per telefonia mobile, è consentita solo in caso di valutazione di incidenza non significativa. È pertanto vietata la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente di gestione.

2. Deve essere favorito l'adeguamento delle linee e reti tecnologiche (es. interrimento, isolamento dei cavi, ...) al fine di minimizzarne l'impatto sulla componente naturale (per evitare l'elettrocuzione, limitare le collisioni, favorire particolari habitat, ...), anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 102 - Discariche, impianti di trattamento

1. È vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti.

2. È vietato l'abbandono di rifiuti di ogni genere. Costituisce aggravante l'abbandono all'interno del sito Rete Natura 2000 di rifiuti ingombranti, di rifiuti pericolosi o da considerare inquinanti per habitat e specie.

Art. 103 - Cave, attività estrattive

1. È vietata l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti,
2. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva (di gesso, sabbia, ghiaia e argilla) deve essere indirizzato a fini naturalistici, avendo come riferimento principale gli habitat e le specie del sito Natura 2000 secondo le indicazioni delle Misure Specifiche di Conservazione di cui all'art. 6.
3. Nell'ambito dell'Area protetta sono comunque ammessi interventi di escavazione (senza prelievo di materiale) che siano finalizzati a ragioni di pubblico interesse, di sicurezza idraulica e di risparmio della risorsa idrica, nonché alla rinaturalizzazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti.
4. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, avendo come riferimento principale gli habitat e le specie del sito Rete Natura 2000 secondo le indicazioni delle Misure Specifiche.

CAPO VIII – OPERE STRADALI

Art. 104 - Principi generali in relazione alla tutela di habitat e specie

1. L'area protetta è attraversata da una fitta rete di strade di vario ordine che determinano un'inevitabile frammentazione degli habitat e costituiscono un fattore di minaccia e mortalità per la fauna selvatica.
2. Considerato che è necessario assicurarne la gestione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è necessario evitare la possibile perturbazione di habitat e habitat di specie nonché il disturbo durante particolari periodi (attività riproduttiva, migrazione, ...).
3. Il taglio ricorrente (annuale) della vegetazione spontanea nella fascia di rispetto stradale dovrà avvenire, tranne situazioni eccezionali e non prevedibili, nel periodo ottobre-febbraio al fine di limitare il disturbo sulla fauna in riproduzione. Interventi in altri periodi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione.
4. Verranno esclusi dall'iter autorizzativo interventi che rispettino un disciplinare tecnico specifico approvato dall'Ente di gestione.

Art. 105 - Manutenzione delle strade

1. Non è ammessa l'asfaltatura di strade bianche. Gli interventi di sistemazione della viabilità dovranno privilegiare il mantenimento dell'attuale pavimentazione, una adeguata pulizia dei fossi e l'impiego di accorgimenti quali taglia acqua trasversali opportunamente dimensionati.
2. Sono ammessi interventi di pavimentazione di strade sterrate private, senza alterazioni significative della sezione stradale e mediante trattamento di depolverizzazione monostrato o doppio

/ triplo strato (con graniglia di varia pezzatura e legante di emulsione bituminosa), con scelte dei materiali coerenti con il contesto (in particolare aspetto e colore prevalente della pavimentazione). Dovranno comunque essere privilegiate tecniche che garantiscano la migliore compatibilità dell'intervento con le valenze paesaggistiche e ambientali dell'area. In presenza di pendenze notevoli, nel caso di strade di accesso a residenze, è ammesso il ricorso a misto cementato o calcestruzzo nei tratti più problematici (es. in curva). L'intervento di pavimentazione deve comprendere la manutenzione e l'adeguamento della rete scolante delle acque di dilavamento stradale.

3. Le medesime tecniche di intervento di cui al comma 2 potranno essere utilizzate per la pavimentazione delle strade sterrate comunali sulla base di esigenze segnalate dai Comuni in particolare per la sicurezza stradale ed efficacia manutentiva dettate principalmente da caratteristiche di pendenza e tortuosità; tali interventi sono da concordare con i Comuni anche sulla base di analisi delle percorrenze dei tratti stradali segnalati.

4. All'interno dell'area contigua, ai sensi dell'art. 27, comma 2 delle NTA è consentita l'apertura di nuove strade carrabili, di interesse meramente locale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la nuova strada deve avere la specifica e documentata finalità di collegare un fabbricato legalmente assentito adibito a civile abitazione (in cui il richiedente risieda stabilmente da almeno 5 anni) alla viabilità esistente, regolarmente autorizzata ai sensi delle vigenti norme;
- b) il nuovo tracciato, compatibilmente con l'orografia del terreno, deve sviluppare la minima lunghezza, e in ogni caso non può superare uno sviluppo di 1.000 metri lineari e avere una pendenza massima non superiore al 15%;
- c) la strada deve essere del tipo "bianco" e avere una larghezza di carreggiata non superiore a 2,50 metri lineari, comprese le banchine e le cunette;
- d) la strada deve prevedere tutte le opere necessarie e utili al corretto deflusso e smaltimento delle acque, ovvero cunette, tombini, attraversamenti e quanto altro necessario;
- e) le opere di contenimento e consolidamento dei versanti, ove siano previste, dovranno riferirsi alle tecniche della ingegneria naturalistica.

5. Per il consolidamento di scarpate stradali in frana è vietata la realizzazione di muri e manufatti stradali in cemento a vista, dovranno essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – SORVEGLIANZA, SANZIONI

Art. 106 - Sorveglianza territoriale

1. Le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza connesse all'applicazione del presente Regolamento sono esercitate dall'Ente di gestione, secondo quanto contenuto all'art. 55 della LR 6/2005, prioritariamente attraverso i Guardiaparco, personale dell'Ente avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla LR 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse.

2. Le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla LR 24/2003, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

3. Ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997 la sorveglianza sul rispetto del presente Regolamento relativo alle Misure specifiche di conservazione dei siti Rete Natura 2000 di competenza, viene esercitata dai Carabinieri Forestali oltre che dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, altresì le strutture di polizia locale di cui alla LR 24/2003, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.

Art. 107 - Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui alle normative vigenti e le sanzioni penali di cui alla L 394/1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute nel PTP, nel presente Regolamento, nei regolamenti di settore nonché nelle misure di conservazione del sito, sono applicate le sanzioni previste all'art. 60 della LR 6/2005.

2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera a), nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

a) da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento specifico di settore in relazione alla tutela e fruizione delle grotte e dei fenomeni carsici speleologici;

b) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento che disciplinano l'utilizzo e la percorribilità della rete sentieristica.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;

b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;

- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

6. Fermo restando quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, l'entità del danno effettivamente cagionato, di cui al precedente comma 6, lettera b), è stabilito in base ai seguenti parametri:

- a) perdita di superfici di habitat (percentuale) sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, che di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario;
- b) frammentazione di habitat, temporanea o permanente, sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, che di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario;
- c) perturbazione di habitat e specie, temporanea o permanente, sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, che di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario, tenuto conto di livello, tipologia e distanza del disturbo;
- d) riduzione della densità delle popolazioni animali e vegetali d'interesse comunitario (percentuale);
- e) livello di rarità dell'habitat o della specie animale o vegetale interessata (livello locale, regionale, nazionale, comunitario);
- f) riduzione del livello di biodiversità complessiva del sito;
- g) trasformazione degli elementi naturali (acqua, aria, suolo, ecc.);
- h) modifica della struttura e perdita di funzionalità del sito.

7. Nel caso vengano interessati uno o più habitat di interesse comunitario, si considereranno in particolare i seguenti aspetti:

- a) la sua distribuzione nel territorio del sito, della Macroarea, a livello regionale e le superfici interessate;
- b) l'effetto del danno sulla struttura e funzionalità specifiche dell'habitat e sulle condizioni necessarie al suo mantenimento a lungo termine;
- c) l'effetto determinato sullo stato di conservazione delle specie tipiche di quel particolare habitat e l'influenza sulla loro conservazione a lungo termine.

8. Nel caso di interessamento di specie animali/vegetali di interesse comunitario e dei relativi habitat di specie si valuteranno, quando possibile, la più recente bibliografia scientifica e i seguenti aspetti:

- a) i dati relativi all'andamento delle popolazioni e sua distribuzione nel territorio del sito, della Macroarea, a livello regionale, ...;
- b) il possibile effetto negativo dell'azione, diretto o indiretto, in relazione a momenti particolarmente delicati (periodi di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, predazione, ...);
- c) la volontarietà dell'azione e la sua motivazione ovvero la consapevolezza degli effetti sul patrimonio naturale;
- d) la possibilità di rimediare al danno effettuato con appositi interventi / operazioni e l'effettiva disponibilità a farsene carico, anche economicamente.

9. Per le sanzioni in materia di flora regionale protetta si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della LR 2/1977.

10. Le sanzioni pecuniarie in materia di polizia forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 63 della LR 6/2005, sono determinate dal Regolamento forestale regionale.

CAPO II – AGGIORNAMENTI, INTEGRAZIONI

Art. 108 - Aggiornamento degli allegati

1. L'Ente di gestione può modificare, con propri e autonomi atti, gli elenchi contenuti negli allegati al presente Regolamento.

2. Le modifiche, approvate con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione, su proposta del Direttore, saranno pubblicate per almeno 30 giorni nell'albo pretorio dell'Ente di gestione e nell'albo pretorio degli Enti locali interessati.

3. Le procedure di cui al comma precedente sono applicabili solo qualora le modifiche degli elenchi non alterino il contenuto del presente Regolamento e siano conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento delle aree protette e di tutela della biodiversità.

Art. 109 - Recepimento delle normative sovraordinate

1. Il recepimento di nuove normative o le modifiche al Piano Territoriale del Parco che abbiano rilevanza sul presente Regolamento e/o che modifichino il quadro all'interno del quale agisce, potrà avvenire con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione.

Art. 110 - Adeguamento definizioni e riferimenti normativi

1. Al fine di favorire il coordinamento tra il presente Regolamento e le Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco, si riportano di seguito alcuni riferimenti aggiornati alla normativa vigente:

-le zone di pre-parco corrispondono alle aree contigue di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lett. e) della LR 6/2005;

-le zone urbanizzate o perimetro urbanizzato corrispondono alle zone D come individuate all'art. 25, comma 1, lett. d) della LR 6/2005; pertanto il riferimento all'art. 28, comma 2 della LR 20/2000 indicato nel comma 1 dell'art. 6 bis delle Norme di Attuazione del PTP è da intendersi all'art. 31, comma 2 della LR 24/2017 nonché all'art. 25, comma 1, lett. d) della LR 6/2005;

2. I riferimenti a leggi, regolamenti, prescrizioni, abrogati, si intendono rinviati alle rispettive leggi o regolamenti che sostituiscono quelle abrogate. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano:

-la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" che ha abrogato e sostituito la Legge Regionale n. 11 del 1988, ad eccezione degli articoli 3 e 5;

- la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia", che sostituisce la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31;
- la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che sostituisce la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20;
- il Regolamento forestale regionale in sostituzione delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Carta della classificazione dei sentieri

ALLEGATO 2: Elenco delle piante utilizzabili per gli interventi di sistemazione del verde




Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHE DELL'ABBADESSA
Allegato 1 al Regolamento del Parco
Carta della classificazione dei sentieri

Il Regolamento del Parco classifica i sentieri secondo due livelli di importanza in base al grado di manutenzione e di effettiva percorrenza

- Sentieri di primo livello (art. 77 comma 2a)
- Sentieri di secondo livello (art. 77 comma 2b)



Allegato 2

Elenco delle piante spontanee e naturalizzate utilizzabili per gli interventi di arredo e sistemazione del verde in aree pubbliche e private (art.7 “regolamento stralcio per la tutela della flora e della vegetazione, per la raccolta dei funghi epigei, tartufi e prodotti del sottobosco del **Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa**” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 16/10/2001).

Nota bene: si dovranno impiegare esclusivamente le forme tipiche delle seguenti specie e non varietà ornamentali.

1. Ginepro *Juniperus communis*
2. Salice bianco *Salix alba*
3. Salicone *Salix caprea*
4. Salice lanoso *Salix elaeagnos*
5. Salice rosso *Salix purpurea*
6. Pioppo bianco *Populus alba*
7. Pioppo grigio *Populus canescens*
8. Pioppo tremulo *Populus tremula*
9. Pioppo nero *Populus nigra*
10. Ontano nero *Alnus glutinosa*
11. Carpino bianco *Carpinus betulus*
12. Carpino nero *Ostrya carpinifolia*
13. Nocciolo *Corylus avellana*
14. Cerro *Quercus cerris*
15. Rovere *Quercus petraea*
16. Roverella *Quercus pubescens*
17. Olmo campestre *Ulmus minor*
18. Bagolaro *Celtis australis*
19. Crespino *Berberis vulgaris*
20. Rosa selvatica *Rosa canina*
21. Perastro *Pyrus pyraster*

22. Sorbo domestico *Sorbus domestica*
23. Sorbo ciavardello *Sorbus torminalis*
24. Agazzino *Pyracantha coccinea*
25. Biancospino *Crataegus monogina*
26. Biancospino *Crataegus oxyacantha*
27. Ciliegio selvatico *Prunus avium*
28. Prugnolo *Prunus spinosa*
29. Maggiociondolo *Laburnum anagyroides*
30. Citiso *Cytisus sessilifolius*
31. Ginestra odorosa *Spartium junceum*
32. Vesicaria *Colutea arborescens*
33. Emero *Coronilla emerus*
34. Scotano *Cotinus coggyria*
35. Acero campestre *Acer campestre*
36. Acero opalo *Acer opulifolium*
37. Acero minore *Acer monspessulanum*
38. Fusaggine *Euonymus europaeus*
39. Fusaggine a foglie larghe *Euonymus latifolius*
40. Alaterno *Rhamnus alaternus*
41. Spinocervino *Rhamnus catharticus*
42. Tiglio nostrano *Tilia plathyphyllos*
43. Tiglio riccio *Tilia cordata*
44. Olivello spinoso *Hippophae rhamnoides*
45. Corniolo *Cornus mas*
46. Sanguinello *Cornus sanguinea*
47. Erica arborea *Erica arborea*

- 48. Brugo *Calluna vulgaris*
- 49. Frassino minore *Fraxinus ornus*
- 50. Frassino meridionale *Fraxinus angustifolia*
- 51. Ligustro *Ligustrum vulgare*
- 52. Fillirea *Phillyrea latifolia*
- 53. Sambuco *Sambucus nigra*
- 54. Lantana *Viburnum lantana*
- 55. Madreselva pelosa *Lonicera xylosteum*

piante naturalizzate

- 1. Leccio *Quercus ilex*
 - 2. Albero di Giuda *Cercis siliquastrum*
 - 3. Cipresso *Cupressus sempervierens*
 - 4. Nespolo *Mespilus germanica*
 - 5. Tamerice *Tamarix gallica*
-